

Rapporto

numero data Dipartimento
28 febbraio 2019 TERRITORIO

Concerne

della Commissione speciale per la pianificazione del territorio sulle mozioni

- 23 settembre 2013 presentata da Francesco Maggi per il gruppo dei Verdi «Riciclare invece di intasare le discariche. Introduzione di una tassa sugli inerti primari per finanziare il riciclaggio dei rifiuti inerti e edili»;
- 14 ottobre 2013 presentata da Pelin Kandemir Bordoli «Autorizzazioni per la gestione di discariche di inerti o di scarti vegetali»;
- 19 febbraio 2018 presentata da Marcello Censi e Paolo Pagnamenta «Stoccaggio e smaltimento di croste d'asfalto: un problema divenuto ormai insostenibile»

INDICE

| 1. 1.1 | LE MOZIONI Mozione per l'introduzione di una tassa sugli inerti primari | |
|-----------|---|----|
| 1.2 | Mozione sulle autorizzazioni di gestione di discariche di inerti o di scarti vegetali | |
| 1.3 | Mozione sullo stoccaggio e smaltimento di croste d'asfalto | |
| 1.4 | Posizione del Consiglio di Stato | |
| 2. | L'ORDINANZA SULLA PREVENZIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI | 3 |
| 2.1 | Definizioni | |
| 2.2 | Riciclaggio di rifiuti | |
| 2.3 | Prescrizioni generali per gli impianti per rifiuti | |
| 2.4 | Depositi intermedi | |
| 2.5 | Impianti di compostaggio e di fermentazione | |
| 2.6 | Discariche | |
| 2.7 | Disposizioni transitorie | 11 |
| 3. | IL PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI | 12 |
| 3.1 | Contenuto | 12 |
| 3.2 | 8 Rifiuti edili | 12 |
| 3.3 | Pianificazione delle discariche | 15 |
| 4. | LA SCHEDA V6 APPROVVIGIONAMENTO IN MATERIALI INERTI | 15 |
| 4.1 | Strategia cantonale per gli inerti | 15 |
| 4.2 | Centri logistici d'importanza cantonale | 16 |
| 4.3 | Rinuncia del Dipartimento del territorio al centro d'inerti di Sigirino | |
| 4.4 | Tassa sull'estrazione di inerti dai corsi d'acqua | |
| 4.5 | Richiesta di introdurre una tassa sugli inerti primari | 17 |
| | | |

| 5. | LA SCHEDA V7 DISCARICHE | 18 |
|------|--|----|
| 5.1 | Pianificazione e realizzazione di discariche | |
| 5.2 | Proposte di modifica della scheda V7 del 16 ottobre 2018 | |
| 5.3 | Approvazione del Piano di utilizzazione cantonale per la discarica di Stabio | 20 |
| 6. | CALCESTRUZZO DI DEMOLIZIONE | 21 |
| 6.1 | Materiali minerali di demolizione | |
| 6.2 | Richiesta di ricorrere a calcestruzzo riciclato per gli edifici del Cantone | 22 |
| 7. | ASFALTO DI DEMOLIZIONE (CROSTE D'ASFALTO) | 23 |
| 7.1 | Smaltimento di asfalto di demolizione | |
| 7.2 | Piattaforme per la raccolta e lo smaltimento fuori Cantone | |
| 7.3 | Richiesta di scorporare il costo di smaltimento dell'asfalto di demolizione | 25 |
| 7.4 | Richiesta di promuovere l'utilizzo di asfalto da demolizione in progetti pubblici | |
| 7.5 | Richiesta di pianificare nuovi depositi per l'asfalto da demolizione | 25 |
| 8. | AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO PER DISCARICHE DI TIPO B (EX DISCARICHE PER MATERIALI INERTI) | 25 |
| 8.1 | Compiti delle autorità competenti | |
| 8.2 | Tassa di pianificazione per le discariche | |
| 8.3 | Tassa per il risanamento di siti inquinati | |
| 8.4 | Richiesta di inserire dei criteri d'esclusione per l'autorizzazione d'esercizio | |
| 0 | · | |
| 9. | DEPOSITI DI RIFIUTI VEGETALI, IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO E DI | 27 |
| 9.1 | FERMENTAZIONE | |
| | Rapporto della Commissione del 10 gennaio 2019 | |
| 9.2 | Richiesta di inserire dei criteri d'esclusione per l'esercizio di depositi | ∠o |
| 10. | CONSIDERAZIONI DELLA COMMISSIONE | |
| 10.1 | Mozione per l'introduzione di una tassa sugli inerti primari | 28 |
| 10.2 | Mozione sulle autorizzazioni di gestione di discariche di inerti o di scarti vegetali | |
| 10.3 | Mozione sullo stoccaggio e smaltimento di croste d'asfalto | 32 |
| 11 | CONCLUSIONI | 33 |



Allegati:

- Mozione 19 febbraio 2018
- Mozione 23 settembre 2013
- Mozione 14 ottobre 2013

1. LE MOZIONI

1.1 Mozione per l'introduzione di una tassa sugli inerti primari

La mozione del 23 settembre 2013 chiede di:

- 1. Introdurre una tassa sull'uso degli inerti primari.
- 2. Utilizzare i proventi della tassa per promuovere il riciclaggio e l'esportazione degli scarti edili e dei rifiuti inerti.
- 3. Ricorrere a beton riciclato per l'insieme dei propri edifici (analogamente al Canton Vaud).

1.2 Mozione sulle autorizzazioni di gestione di discariche di inerti o di scarti vegetali

La mozione del 14 ottobre 2013 chiede di inserire nel regolamento di applicazione dell'ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR) dei criteri di esclusione per l'autorizzazione di gestione di discariche per materiali inerti e di depositi di scarti vegetali, analogamente alla legge sugli appalti. Ciò, per evitare situazioni a rischio che possono portare a concedere autorizzazioni anche a gestori non in regola o con pendenze penali aperte.

1.3 Mozione sullo stoccaggio e smaltimento di croste d'asfalto

La mozione del 19 febbraio 2018 chiede al Consiglio di Stato di:

- 1. Impegnarsi affinché sia l'ente appaltante ad assumersi, già in fase di appalto, l'onere di individuare il luogo di stoccaggio e di smaltimento di croste d'asfalto, scorporando quindi la relativa posizione di costo dalle offerte.
- 2. Promuovere e facilitare il riutilizzo di croste d'asfalto derivanti da scavi e demolizioni in progetti di costruzione e di pavimentazione appaltati dal Cantone e da altri importanti committenti pubblici (compresi USTRA e FFS).
- 3. Tenere in debita considerazione l'ubicazione del cantiere al momento della scelta del luogo di stoccaggio e di smaltimento di croste d'asfalto, affinché si possa ridurre l'impatto ambientale derivante dai trasporti.
- 4. Individuare e pianificare in tempi rapidi potenziali nuove ubicazioni a livello cantonale per lo stoccaggio e lo smaltimento di croste e fresato d'asfalto.

1.4 Posizione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato non si è espresso sulle prime due mozioni del 2013; l'8 maggio 2018 ha comunicato che non si esprime nemmeno sulla mozione del 19 febbraio 2018.

Il 23 agosto 2018 la Commissione speciale per la pianificazione del territorio ha sentito il Dipartimento del territorio.

2. L'ORDINANZA SULLA PREVENZIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

2.1 Definizioni

Il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore l'ordinanza sulla prevenzione e smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR), del 4 dicembre 2015. Essa ha sostituito l'ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR), del 10 dicembre 1990. Il regolamento di applicazione dell'ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR), del 17 maggio 2005, non è ancora stato adattato alla nuova ordinanza.

L'OPSR ha introdotto una serie di nuove definizioni:

Tabella 1 - Definizioni dell'ordinanza sui rifiuti

| OPSR Art. 3 lett.: | Termine | Definizione | | |
|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|
| а | rifiuti urbani | I rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative; | | |
| b impresa | | Un'entità giuridica dotata di un proprio numero d'identificazione d'impresa oppure un gruppo di tali entità aventi un sistema di smaltimento dei rifiuti organizzato in comune. | | |
| С | rifiuti speciali | I rifiuti designati come tali nell'elenco dei rifiuti emanato secondo l'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif). | | |
| d | rifiuti biogeni | I rifiuti di origine vegetale, animale o microbica. | | |
| е | rifiuti edili | I rifiuti risultanti da lavori di costruzione, ristrutturazione o demolizione di impianti fissi. | | |
| f | materiale di scavo e di sgombero | Il materiale scavato o sgomberato durante lavori di costruzione, fatta eccezione per quello asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo. | | |
| f ^{bis} | rifiuti di mercurio | Rifiuti che contengono mercurio o composti di mercurio. | | |
| g | impianti per i rifiuti | Gli impianti nei quali i rifiuti vengono trattati, riciclati e depositati in modo definitivo o temporaneo, fatta eccezione per i siti di estrazione di materiali nei quali viene riciclato materiale di scavo e di sgombero. | | |
| h | depositi intermedi | Gli impianti per i rifiuti nei quali questi ultimi sono depositati per un periodo di tempo limitato, fatta eccezione per i depositi per rifiuti utilizzati per breve tempo e situati nei luoghi in cui tali rifiuti vengono prodotti. | | |
| i | impianti di compostaggio | Gli impianti nei quali i rifiuti biogeni vengono decomposti mediante insufflazione d'aria. | | |
| j | impianti di fermentazione | Gli impianti nei quali i rifiuti biogeni sono sottoposti a un procedimento di decomposizione anaerobica. | | |
| k | discariche | Gli impianti per i rifiuti nei quali questi ultimi vengono depositati in modo controllato. | | |
| I | trattamento termico | Il trattamento di rifiuti a una temperatura così elevata che le sostanze dannose per l'ambiente vengono distrutte o legate chimicamente o fisicamente attraverso la mineralizzazione. | | |
| m | stato della tecnica | L'attuale stato d'avanzamento di procedure, installazioni e modalità d'esercizio che è stato sperimentato con successo su attività o impianti comparabili in Svizzera o all'estero oppure è stato impiegato con successo in via sperimentale e può, secondo le regole della tecnica, essere applicato ad altri impianti o attività, e che un'azienda media ed economicamente sana del ramo in questione può sostenere sotto il profilo economico. | | |

2.2 Riciclaggio di rifiuti

L'ordinanza sui rifiuti prevede l'obbligo generale di riciclare secondo metodi conformi allo stato della tecnica. Il contenuto energetico o materiale dei rifiuti dev'essere riciclato se il riciclaggio garantisce un minor inquinamento dell'ambiente rispetto ad altri metodi di smaltimento e alla fabbricazione di nuovi prodotti o al reperimento di altri combustibili (art. 12 OPSR).

Rifiuti urbani

I Cantoni provvedono affinché le frazioni riciclabili contenute nei rifiuti urbani, come vetro, carta, cartone, metallo, rifiuti vegetali e tessili, siano per quanto possibile raccolte separatamente e riciclate. I Cantoni provvedono affinché siano raccolti e smaltiti separatamente anche i rifiuti speciali provenienti delle economie. Essi provvedono a predisporre l'infrastruttura necessaria, istituendo in particolare centri di raccolta. Ove necessario, provvedono inoltre a eseguire raccolte a intervalli regolari (art. 13 OPSR).

Rifiuti biogeni

I rifiuti biogeni devono essere riciclati esclusivamente come materiale oppure mediante fermentazione, a condizione che vi si prestino in ragione delle loro caratteristiche e soprattutto del loro contenuto di sostanze nutritive e sostanze nocive, siano stati raccolti separatamente e il loro riciclaggio non sia vietato da altre prescrizioni del diritto federale. Gli altri rifiuti biogeni devono essere avviati, ove possibile e opportuno, al recupero energetico o sottoposti a trattamento termico in impianti idonei (art. 14 OPSR).

Smaltimento di rifiuti edili

In caso di lavori di costruzione, nell'ambito della domanda di autorizzazione edilizia il committente deve fornire alle autorità preposte le informazioni concernenti la tipologia, la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti nonché il loro smaltimento, se si prevede che saranno prodotti più di 200 m³ di rifiuti edili; oppure i rifiuti edili prodotti conterranno sostanze nocive per l'ambiente o la salute quali bifenili policlorurati (PCB), idrocarburi aromatici policiclici (PAH), piombo o amianto. Al termine dei lavori di costruzione, su richiesta dell'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione edilizia, il committente deve fornirle la prova che i rifiuti prodotti sono stati smaltiti conformemente alle prescrizioni da essa emanate (art. 16 OPSR).

Separazione dei rifiuti edili

Quando vengono effettuati lavori di costruzione, i rifiuti speciali devono essere separati e smaltiti separatamente rispetto agli altri rifiuti. I restanti rifiuti edili devono essere separati nel modo seguente (art. 17 OPSR):

- a. il suolo asportato dallo strato superiore e da quello inferiore, il più possibile in base alla tipologia;
- il materiale di scavo e di sgombero non inquinato, il materiale di scavo e di sgombero che risponde a determinati requisiti e il materiale di scavo e di sgombero restante, il più possibile in base alla tipologia;
- c. l'asfalto di demolizione, il calcestruzzo di demolizione, il materiale proveniente dal rifacimento delle strade, il materiale di demolizione non separato, i cocci di mattoni e il gesso, il più possibile in base alla tipologia;
- d. altri rifiuti che possono essere riciclati come vetro, metallo, legno e materie plastiche, il più possibile in base alla tipologia;
- e. i rifiuti combustibili che non sono riciclabili;
- f. altri rifiuti.

Se le condizioni di lavoro non permettono di separare i restanti rifiuti edili sul cantiere, la separazione deve avvenire in impianti idonei. L'autorità può esigere la separazione di ulteriori categorie se, così facendo, è possibile riciclare altre parti dei rifiuti.

Suolo asportato dallo stato superiore e da quello inferiore

Il suolo asportato dallo strato superiore e da quello inferiore dev'essere riciclato nella misura più completa possibile, se, in ragione delle sue caratteristiche, si presta al riciclaggio previsto, se è conforme ai valori indicati dall'ordinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo) e se non contiene sostanze estranee né organismi alloctoni invasivi. Il riciclaggio del suolo asportato dallo strato superiore e da quello inferiore dev'essere effettuato conformemente alla stessa ordinanza (art. 18 OPSR).

Materiale di scavo e di sgombero

Il materiale di scavo e di sgombero non inquinato dev'essere riciclato nella misura più completa possibile come materiale da costruzione, in cantieri o discariche, come materia prima, per la fabbricazione di materiali da costruzione, per il riempimento dei siti di estrazione di materiali oppure per modificazioni del terreno autorizzate.

Nella misura del possibile, il materiale di scavo e di sgombero che risponde ai requisiti dell'ordinanza¹ dev'essere riciclato nella misura più completa possibile come materia prima, per la fabbricazione di materiali da costruzione legati con leganti idraulici o bituminosi, come materiale da costruzione in discariche di tipo B-E, come materia prima sostitutiva per la fabbricazione di clinker di cemento, per i lavori del genio civile, sul sito inquinato da rifiuti in cui si accumula il materiale, a condizione che quest'ultimo sia trattato, se necessario, sul sito stesso (art. 19 OPSR).

Rifiuti minerali provenienti dalla demolizione di opere di costruzione

L'asfalto di demolizione con un tenore di idrocarburi aromatici policiclici (PAH) fino a 250 mg al kg, il materiale proveniente dal rifacimento delle strade, il materiale di demolizione non separato e i cocci di mattoni devono essere riciclati, nella misura più completa possibile, come materia prima per la fabbricazione di materiali da costruzione. L'asfalto di demolizione con un tenore di PAH superiore a 250 mg al kg non dev'essere sottoposto a riciclaggio. Il calcestruzzo di demolizione dev'essere riciclato, nella misura più completa possibile, come materia prima per la fabbricazione di materiali da costruzione oppure come materiale da costruzione nelle discariche (art. 20 OPSR).

2.3 Prescrizioni generali per gli impianti per rifiuti

La costruzione e l'esercizio degli impianti per i rifiuti devono avvenire conformemente allo stato della tecnica. Ogni dieci anni, i detentori di impianti per i rifiuti devono controllare se l'impianto è conforme allo stato della tecnica e procedere agli adeguamenti necessari (art. 26 OPSR).

_

¹ Il materiale di scavo e di sgombero dev'essere riciclato se è composto per almeno il 95 per cento in peso da materiale sciolto o roccia frantumata e, per il resto, da altri rifiuti edili minerali, se sono state rimosse il più possibile le sostanze estranee come rifiuti urbani, rifiuti biogeni o altri rifiuti edili non minerali e se le sostanze in esso contenute non superano i valori limite indicati dall'ordinanza.

Esercizio

L'art. 27 OPSR indica le prescrizioni generali che i detentori degli impianti devono rispettare.

Ordinanza sulla prevenzione e smaltimento dei rifiuti

Impianti per rifiuti, Prescrizioni generali

Art 27 Esercizio

I detentori di impianti per i rifiuti devono:

- a. garantire l'esercizio degli impianti in modo tale che questi abbiano meno effetti dannosi o molesti possibili sull'ambiente;
- b. controllare i rifiuti al momento della ricezione e garantire che negli impianti vengano smaltiti soltanto rifiuti autorizzati;
- c. smaltire in modo rispettoso dell'ambiente i residui provenienti dagli impianti;
- d. garantire che, in sede di smaltimento, il contenuto energetico dei rifiuti venga sfruttato il più possibile;
- e. tenere un elenco delle quantità di rifiuti prese in consegna in base alle categorie riportate nell'allegato 1 nell'impianto, indicandone l'origine, nonché dei residui e delle emissioni provenienti dagli impianti, e fornire ogni anno tale elenco all'autorità;
- f. garantire che essi e il loro personale possiedano le conoscenze necessarie all'esercizio corretto degli impianti e fornire all'autorità, su sua richiesta, i corrispondenti certificati di formazione e formazione continua:
- g. a intervalli regolari, controllare gli impianti, farvi eseguire i lavori di manutenzione necessari e verificare in particolare, attraverso misurazioni delle emissioni, se vengono rispettati i requisiti della legislazione sulla protezione dell'ambiente e delle acque;
- h. nel caso di impianti mobili, garantire che vengano trattati soltanto i rifiuti prodotti nel luogo in cui è utilizzato l'impianto.

L'autorità controlla periodicamente se gli impianti per i rifiuti soddisfano le prescrizioni in materia ambientale. Se constata un difetto, ingiunge al detentore dell'impianto di porvi rimedio entro un congruo termine (art. 28 OPSR).

2.4 Depositi intermedi

La costruzione di depositi intermedi è consentita se il deposito è sistemato su una superficie impermeabile oppure se vi viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato, se viene mantenuta una distanza di 2 m dal livello freatico più alto, se le installazioni garantiscono che l'acqua di scarico di superfici impermeabili possa essere raccolta, evacuata e, se necessario, trattata. Non è ammesso costruire depositi intermedi presso discariche di tipo A. Il deposito intermedio di rifiuti presso altri tipi di discariche deve essere separato in modo chiaramente visibile dal deposito di rifiuti. I requisiti di relativi alla superficie impermeabile e all'acqua di scarico non si applicano ai depositi intermedi situati presso discariche di tipo B (art. 29 OPSR).

Esercizio

I rifiuti possono essere depositati in depositi intermedi per cinque anni al massimo. Alla scadenza di questo termine l'autorità può prolungare una volta il deposito intermedio per altri cinque anni al massimo se si produce la prova che, durante il periodo precedente non è stata trovata una possibilità di smaltimento idonea.

I rifiuti fermentescibili o putrescibili, in particolare le frazioni fermentescibili e putrescibili dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione, non possono essere depositati in depositi intermedi. Fanno eccezione gli scarti verdi di giardini, i rifiuti destinati al compostaggio o

alla fermentazione in impianti di compostaggio e di fermentazione per sei mesi al massimo, i rifiuti pressati in balle depositati in impianti per il trattamento termico di rifiuti fermentescibili o putrescibili e in discariche dei tipi C-E. Se le possibilità di smaltire i rifiuti sono limitate, l'autorità può autorizzare il deposito intermedio di rifiuti fermentescibili o putrescibili non pressati in balle e destinati al trattamento termico per tre mesi al massimo (art. 30 OPSR).

2.5 Impianti di compostaggio e di fermentazione

Gli impianti di compostaggio e di fermentazione che prendono in consegna ogni anno più di 100 t di rifiuti devono essere sistemati su una superficie impermeabile; è fatta eccezione per le ubicazioni destinate ai cumuli di compost ai margini dei campi. Una simile ubicazione dev'essere utilizzata al massimo una volta nell'arco di tre anni e per un anno al massimo.

Le installazioni devono garantire che l'acqua di scarico di superfici impermeabili può essere raccolta, evacuata e, se necessario, trattata, che l'aria di scarico prodotta in ambienti chiusi può, se necessario, essere trattata e che le emissioni di gas climalteranti possono essere prevenute o ridotte mediante misure idonee. Negli impianti dev'essere disponibile o dev'essere garantita per contratto una capacità di deposito di almeno tre mesi per il compost e il digestato solido e di almeno cinque mesi per il digestato liquido. L'autorità può prescrivere una capacità di deposito superiore per gli impianti ubicati in regioni di montagna o esposti a condizioni climatiche sfavorevoli o a condizioni particolari per quanto concerne la copertura vegetale (art. 33 OPSR).

Esercizio

Negli impianti di compostaggio e di fermentazione che prendono in consegna ogni anno più di 100 t di rifiuti possono essere decomposti o fatti fermentare soltanto i rifiuti biogeni che, in ragione delle loro caratteristiche e soprattutto del loro tenore di sostanze nutritive e sostanze nocive, possono essere sottoposti al trattamento in questione e si prestano a essere riciclati come concime ai sensi dell'ordinanza sui concimi (OCon). Non devono soddisfare il requisito dell'idoneità al riciclaggio come concime i rifiuti destinati alla cofermentazione in impianti di depurazione delle acque di scarico.

I rifiuti biogeni imballati possono essere decomposti o fatti fermentare negli impianti di compostaggio e di fermentazione, al di fuori di impianti di depurazione delle acque di scarico, se l'imballaggio è biodegradabile e può essere sottoposto al trattamento in questione oppure se può essere rimosso il più completamente possibile prima o durante la decomposizione o la fermentazione. Per il resto si applicano le prescrizioni dell'ordinanza sui concimi e dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici concernenti il compost e il digestato (art.34 OPSR).

2.6 Discariche

È possibile la realizzazione e l'esercizio di discariche di tipo A, B, C, D, E. Le discariche possono contenere compartimenti di vario tipo. Se le discariche contengono più compartimenti, ogni compartimento deve soddisfare i requisiti applicabili per il rispettivo tipo (art. 35 OPSR).

Tabella 2 - Tipi di discariche

| OPSR Art. 35 lett.: | Discariche | Rifiuti depositabili (Allegato 5 OPSR) | |
|------------------------|------------|--|--|
| а | Tipo A | Nelle discariche di tipo A è ammesso depositare materiale di scavo e di sgombero, se è possibile escludere qualsiasi inquinamento. È ammesso depositare i fanghi di lavaggio della ghiaia e i materiali detritici provenienti da bacini di ritenuta. | |
| b | Tipo B | Nelle discariche di tipo B è ammesso i rifiuti ammessi nelle discariche di tipo A, il vetro piano e il vetro per imballaggi, i rifiuti provenienti dalla fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e gres, le scorie di forni elettrici derivanti dalla fabbricazione di acciai non legati e basso leganti, l'asfalto di demolizione con un tenore che non superi i 250 mg di PAH al kg, i rifiuti minerali che contengono fibre di amianto legate e i rifiuti edili costituiti per almeno il 95% in peso da materiale sassoso o simile alle rocce, a condizione che le frazioni riciclabili siano precedentemente state rimosse secondo metodi conformi allo stato della tecnica. Nelle discariche di tipo B possono essere depositati anche altri rifiuti se sono costituiti per più del 95% del peso di componenti simili alle rocce e se non superano i valori limiti per tutta una serie di sostanze. | |
| С | Tipo C | Nelle discariche di tipo C è ammesso depositare i rifiuti contenenti metalli, anorganici e difficilmente solubili. Ciò presuppone un loro pretrattamento (per es. termico) per eliminare il più possibile le sostanze organiche. | |
| d | Tipo D | Nelle discariche di tipo D è ammesso depositare le ceneri dei filtri provenienti da impianti nei quali vengono inceneriti i rifiuti urbani a condizione che siano stati precedentemente recuperati i metalli e altri rifiuti particolari (vetro da schermo, residui vetrificati, ceneri di filtri lavati con acidi, materiale non combustibile proveniente da parapalle,). | |
| е | Tipo E | Nelle discariche di tipo E è possibile depositare una gamma più ampia di rifiuti, pur se occorre rispettare i tenori totali massimi di sostanze organiche e i valori limite per tutta una serie di sostanze. | |

Le discariche per materiali inerti secondo la vecchia ordinanza sui rifiuti sono oggi discariche di tipo B.

Ubicazione e grandezza minima

I requisiti applicabili alle ubicazioni di discariche riguardano in particolare la protezione delle acque e i pericoli naturali e il sottosuolo. I requisiti applicabili alle relative opere di costruzione riguardano in particolare l'impermeabilizzazione, la separazione dei comparti, il drenaggio e la chiusura definitiva della superficie (art. 36 OPSR).

Le discariche devono avere un volume utile di almeno (art. 37 OPSR):

- tipo A: 50 000 m³;
- tipi B e C: 100 000 m³;
- tipi D ed E: 300 000 m³.

Previa approvazione dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), le autorità cantonali possono autorizzare la realizzazione di discariche con un volume inferiore se opportuno in considerazione delle condizioni geografiche.

Autorizzazione di realizzazione e autorizzazione d'esercizio

Chi intende realizzare una discarica o un compartimento dev'essere titolare di un'autorizzazione di realizzazione rilasciata dall'autorità cantonale. Chi intende assicurare l'esercizio di una discarica o un compartimento dev'essere titolare di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dall'autorità cantonale.

Ordinanza sulla prevenzione e smaltimento dei rifiuti

Impianti per rifiuti, Discariche

Art. 39 Autorizzazione di realizzazione

- ¹ L'autorità cantonale rilascia un'autorizzazione di realizzazione per una discarica o un compartimento se:
- a. il fabbisogno in termini di volume della discarica e l'ubicazione della discarica figurano nel piano di gestione dei rifiuti;
- b. sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 36 concernenti l'ubicazione delle discariche e le relative opere di costruzione.
- ² L'autorità cantonale stabilisce nell'autorizzazione di realizzazione:
- a. il tipo di discarica o di compartimento;
- b. un'eventuale limitazione dei rifiuti ammessi secondo l'allegato 5;
- c. altre restrizioni o condizioni necessarie per rispettare la legislazione sulla protezione dell'ambiente e delle acque.

Art. 40 Autorizzazione d'esercizio

- ¹ L'autorità cantonale rilascia un'autorizzazione per l'esercizio di una discarica o di un compartimento se:
- a. le opere di costruzione relative alla discarica sono state realizzate conformemente ai piani d'esecuzione approvati;
- b. è presente un regolamento operativo secondo l'articolo 27 capoverso 2;e
- c. è presente un piano preliminare in vista della chiusura ed è fornita la prova della copertura dei costi per la chiusura secondo tale piano nonché per la fase postoperativa che si renderà presumibilmente necessaria.
- ² L'autorità cantonale verifica che le disposizioni di cui al capoverso 1 lettera a siano rispettate basandosi sulla documentazione fornita dal richiedente e controllando in loco le opere di costruzione relative alla discarica.
- ³ L'autorità cantonale stabilisce nell'autorizzazione d'esercizio:
- a. il tipo di discarica o compartimento;
- b. gli eventuali comprensori di raccolta;
- c. eventuali limitazioni dei rifiuti ammessi secondo l'allegato 5;
- d. le misure da adottare per rispettare i requisiti relativi all'esercizio conformemente all'articolo 27 capoverso 1, in particolare la frequenza dei controlli;
- e. la sorveglianza dell'acqua d'infiltrazione raccolta e, se necessario, delle acque sotterranee di cui all'articolo 41:
- f. se del caso, i controlli dei dispositivi di captazione e smaltimento dei biogas e le analisi dei gas della discarica conformemente all'articolo 53 capoverso 5;
- g. altre restrizioni o condizioni necessarie per rispettare la legislazione sulla protezione dell'ambiente e delle acque.

L'autorizzazione di realizzazione e l'autorizzazione d'esercizio corrispondono all'autorizzazione di sistemazione rispettivamente all'autorizzazione di gestione secondo la vecchia ordinanza tecnica sui rifiuti.

Sorveglianza delle acque, chiusura definitiva e manutenzione postoperativa.

I detentori di discariche devono esaminare l'acqua d'infiltrazione raccolta almeno due volte all'anno. Essi devono esaminare almeno due volte all'anno anche le acque sotterranee se si rende necessario sorvegliarle allo scopo di proteggere le acque in ragione delle condizioni idrogeologiche. Nel caso di discariche di tipo A è necessario sorvegliare le acque sotterranee soltanto se queste si trovano sopra acque sotterranee utilizzabili oppure

⁴ L'autorità cantonale limita la durata dell'autorizzazione d'esercizio a cinque anni al massimo.

nelle zone limitrofe indispensabili alla loro protezione. I detentori di discariche devono documentare gli esami e fornire all'autorità la documentazione (art. 41 OPSR).

Fra i tre anni e i sei mesi antecedenti gli ultimi depositi di rifiuti, il detentore di una discarica sottopone all'autorità cantonale, per approvazione, un progetto concernente l'esecuzione dei lavori da realizzare in vista della chiusura della discarica o del compartimento. L'autorità cantonale approva il progetto se esso soddisfa i requisiti in termini di chiusura definitiva della superficie, se viene garantito che, durante la fase di manutenzione postoperativa, siano soddisfatti i requisiti stabiliti per gli impianti e se esso prevede le misure eventualmente necessarie per prevenire effetti dannosi o molesti delle discariche sull'ambiente (art. 42 OPSR).

La fase di manutenzione postoperativa di una discarica inizia dopo la chiusura definitiva della discarica e dura 50 anni. L'autorità cantonale riduce la durata se non sono più da attendersi effetti dannosi o molesti sull'ambiente. La fase di manutenzione postoperativa dura tuttavia almeno cinque anni, nel caso di discariche o compartimenti di tipo A e B, 15 anni, nel caso di discariche o compartimenti di tipo C, D ed E.

Durante tutta la fase di manutenzione postoperativa il detentore della discarica o del compartimento deve garantire che gli impianti soddisfino i requisiti e siano sottoposti a controlli e manutenzione periodici e che le acque sotterranee, l'acqua d'infiltrazione raccolta e i gas della discarica vengano controllati se necessario. Per cinque anni dopo la chiusura definitiva della discarica, il detentore deve provvedere affinché venga sorvegliata la fertilità del suolo in superficie. In concomitanza con l'ultima autorizzazione d'esercizio di una discarica l'autorità cantonale stabilisce la durata della manutenzione postoperativa e gli obblighi dei detentori della discarica (art. 43 OPSR).

2.7 Disposizioni transitorie

Asfalto di demolizione

L'asfalto di demolizione con un tenore di PAH superiore a 250 mg al kg può essere riciclato per lavori di costruzione fino al 31 dicembre 2025 se (art. 52 OPSR):

- a. il tenore di PAH è di massimo 1000 mg PAH al kg e viene miscelato con altri materiali in modo tale da contenere a massimo 250 mg PAH al kg al momento del riciclaggio; oppure
- b. previa autorizzazione dell'autorità cantonale, l'asfalto di demolizione viene impiegato in modo tale da non produrre emissioni di PAH. L'autorità cantonale registra il tenore esatto di PAH nell'asfalto di demolizione e l'ubicazione in cui avviene il riciclaggio e conserva le informazioni per almeno 25 anni.

L'asfalto di demolizione con un tenore di PAH superiore a 250 mg al kg può essere depositato in una discarica di tipo E fino al 31 dicembre 2025.

Discariche e compartimenti esistenti

Le discariche e i compartimenti messi in esercizio prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza possono essere mantenuti in esercizio se i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio sono soddisfatti entro e non oltre il 31 dicembre 2020 (art. 53 OPSR).

3. IL PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

3.1 Contenuto

I Cantoni allestiscono un piano di gestione dei rifiuti per il proprio territorio. Il piano include in particolare (art. 4 OPSR):

- a. le misure per prevenire la formazione di rifiuti;
- b. le misure per riciclare i rifiuti;
- c. il fabbisogno in termini di impianti per lo smaltimento di rifiuti urbani e altri rifiuti il cui smaltimento compete ai Cantoni;
- d. il fabbisogno in termini di volume da adibire a discarica e le ubicazioni delle discariche (piano di gestione delle discariche);
- e. i comprensori di raccolta necessari.

Piano di gestione dei rifiuti del 1° luglio 1998

Il Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del Canton Ticino è stato approvato dal Consiglio di Stato il 1° luglio 1998. Il Capitolo C. Rifiuti edili è stato aggiornato più volte nel 2006, 2007, 2012, 2013 e 2014. Il Capitolo G. Rifiuti organici è stato aggiornato nel 2013.

Piano di gestione dei rifiuti 2019-2023

Il 27 novembre 2018 il Consiglio di Stato ha approvato il Piano di gestione dei rifiuti 2019-2023, elaborato sulla base dell'ordinanza sulla prevenzione e smaltimento dei rifiuti (OPSR) del 4 dicembre 2015. Esso è stato elaborato sulla base dell'ordinanza sulla prevenzione e smaltimento dei rifiuti (OPSR) del 4 dicembre 2015 e sostituisce il PGR del 1° luglio 1998.

3.2 8Rifiuti edili

In merito al riciclaggio dei rifiuti edili minerali, il capitolo 4 Rifiuti edili del PGR 2019-2023 indica che in generale negli ultimi anni il riciclaggio dei rifiuti edili minerali è aumentato a livello quantitativo ed è migliorato a livello qualitativo a causa della scarsa disponibilità di volume in discarica, ai costi di deposito più alti rispetto al passato, alle normative tecniche che garantiscono le qualità tecniche necessarie e grazie anche all'accresciuta sensibilità di alcuni committenti.

Miscele bituminose

Grandi miglioramenti sono stati fatti soprattutto nel campo delle miscele bituminose, con l'adattamento della maggior parte degli impianti che permette ora il riutilizzo delle croste bituminose per la confezione di nuove miscele. Per tutte le tipologie di materiali rimane tuttavia un importante margine di miglioramento. L'ente pubblico è tenuto a svolgere un ruolo esemplare promuovendo nelle proprie opere pubbliche (strade, edifici) l'impiego di materiali edili riciclati. Già oggi nei lavori pubblici commissionati o sussidiati dal Dipartimento del territorio (strade, canalizzazioni, strade forestali, sistemazione corsi d'acqua, discariche) vengono accettati e promossi i sottofondi stradali riciclati e l'asfalto con componenti riciclate, mentre per alcune parti d'opera viene imposta la fornitura di calcestruzzo riciclato RC-C. Quest'ultima misura permette di riciclare in modo ottimale il granulato di calcestruzzo.

Nel prossimo futuro si intende promuovere ulteriormente il ruolo attivo del Cantone quale fruitore di materiali riciclati, estendendo le misure già in atto anche alla costruzione di

nuovi edifici (Sezione della logistica), valutando inoltre l'impiego di calcestruzzo confezionato con granulato da demolizione mista (RCM) e promuovendo ulteriormente l'impiego degli scarti di cava. Particolare importanza va data alle percentuali di componenti riciclate nel materiale prodotto, che dovrebbero essere il più elevate possibile.

Un ruolo molto importante nel favorire l'impiego di materiali riciclati lo svolgono i Comuni e altri committenti pubblici (Patriziati, Consorzi, ecc.) che attraverso i propri lavori producono e utilizzano grandi quantitativi di materiali. Risulta quindi necessario sensibilizzare e informare questi enti sull'importanza di impiegare i materiali riciclati. A tal proposito sono ipotizzabili l'organizzazione di conferenze, la diffusione di materiale informativo, ecc. Questo dovrebbe poi avere delle ripercussioni positive anche per l'edilizia privata, generando un circolo virtuoso.

Esportazione di materiale di scavo in Italia

L'esportazione di materiale di scavo non inquinato è una via contemplata dall'ordinanza federale sul traffico dei rifiuti (OTRif) che permette di coniugare tre obiettivi: diminuire il deposito in discarica in Ticino, permettere il riutilizzo di questo materiale per il ripristino di cave dismesse nella regione di confine delle province di Varese e Como e razionalizzare i trasporti da e verso l'Italia utilizzando gli stessi veicoli per esportare materiale di scavo e importare inerti pregiati.

A partire dal 2014 il Cantone ha ricevuto dall'Ufficio federale dell'ambiente la delega per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ciò che ha portato a uno snellimento delle procedure amministrative, a un miglioramento dei controlli e soprattutto a un aumento consistente del materiale esportato.

L'attività di esportazione ha permesso di evitare una crisi delle discariche; anche in futuro rappresenterà un'indispensabile via di smaltimento per il materiale scavo argilloso e limoso non riciclabile. Al fine di garantire la qualità del materiale esportato ed evitare abusi questa attività necessita di un controllo continuo e un regolare scambio di informazioni con le autorità lombarde. Nell'intento di facilitare il traffico transfrontaliero di materiali inerti per l'edilizia (sabbia e ghiaia) dalla Lombardia verso il Ticino e del materiale di scavo non inquinato dal Ticino verso la Lombardia il 12 marzo 2015 è stato sottoscritto un documento d'intesa mentre il 25 maggio 2016 è stato istituito il Gruppo di concertazione inerti (GCI) nel quale sono rappresentati i servizi tecnici competenti di parte italiana e svizzera. Nel 2018 è partito un progetto Interreg dedicato alla gestione transfrontaliera dei materiali inerti, con particolare riferimento al trasferimento sulla ferrovia.

Materiale di scavo da grandi cantieri

La gestione del materiale di scavo prodotto dai grandi progetti infrastrutturali rappresenta una sfida importante che necessita di essere affrontata in modo coordinato. Questi cantieri producono grandi quantitativi di materiale di scavo (roccia in particolare) in poco tempo. Solo una parte può essere riutilizzata nell'ambito del cantiere stesso e la parte in esubero risulta spesso tecnicamente non idonea ad un riutilizzo. Da qui la necessità di reperire delle ubicazioni per dei depositi definitivi, il cui impatto sull'ambiente e il paesaggio non è trascurabile. Nei prossimi anni in Ticino sono previsti importanti cantieri di questo tipo, fra cui il risanamento impianto idroelettrico del Ritom, il raddoppio galleria autostradale del San Gottardo, la rete tram del Luganese, la circonvallazione Agno-Bioggio, l'area multiservizi a Giornico, il collegamento A2-A13, ampliamento A2 fra Lugano e Mendrisio e il collegamento ferroviario per le merci da Cadenazzo a Luino-Laveno.

Finora il tema è stato affrontato singolarmente per ogni progetto, individuando di volta in volta la soluzione più idonea per il singolo cantiere. Ciò ha impedito a volte di cogliere delle possibili sinergie fra i diversi progetti. Date le importanti implicazioni territoriali e ambientali generate dalla gestione dei materiali da scavo si ritiene necessario garantire un

coordinamento maggiore su questo tema, mentre nella scelta dei depositi vanno privilegiati i progetti che garantiscono una valorizzazione o un risanamento paesaggistico. A livello programmatico e organizzativo, il coordinamento dei grandi progetti infrastrutturali e della gestione del loro materiale di scavo va fatto in seno ai servizi del Dipartimento del territorio responsabili. Nel Piano direttore andranno coordinati e consolidati pianificatoriamente i progetti e, se del caso, le eventuali ubicazioni per il deposito del materiale di scavo.

Impianti di lavorazione e riciclaggio inerti

Sul territorio ticinese sono presenti una settantina di attività legate ai materiali inerti e rifiuti edili. Per la maggior parte si tratta di depositi temporanei di materiale di scavo o piccole piazze di lavorazione dotate di frantoi o vagli mobili. Gli impianti dotati di macchinari idonei che possono essere considerati dei veri centri di riciclaggio sono circa venti. Solo in pochi di essi si pratica il lavaggio dei materiali, mentre nella maggioranza dei casi avviene unicamente una lavorazione a secco.

È stata riconosciuta la necessità di completare l'offerta esistente di impianti di riciclaggio attraverso dei centri logistici d'importanza cantonale per la gestione integrata dei materiali inerti, ovvero dei centri ubicati in zone strategiche dotati di spazi e accessi adeguati e di impianti tecnologicamente avanzati in grado di garantire una gestione completa di tutta la filiera degli inerti, da quelli primari (materiale di scavo, sabbia e ghiaia) a quelli secondari (rifiuti edili) sino alla preparazione di prodotti finiti in forma sciolta (ghiaietti, aggregati) e legata (calcestruzzo, miscele bituminose). Nell'ambito scheda Approvvigionamento in materiali inerti sono state identificate tre ubicazioni idonee ad Arbedo-Castione, Cadenazzo e Sigirino (Comune di Monteceneri), su sedimi dove già oggi vengono svolte delle attività legate agli inerti ma che devono essere meglio organizzate per poter essere considerati dei veri centri d'importanza cantonale.

Da parte cantonale sono quindi stati intrapresi, in accordo con i Comuni e con AlpTransit San Gottardo, dei lavori atti a pianificare a livello locale questi centri, nello specifico un'analisi tecnico-economica per Castione, un concetto di riorganizzazione a fasi per Cadenazzo e un Piano di utilizzazione cantonale per Sigirino. Quest'ultimo, posto in consultazione pubblica a fine 2017, è stato successivamente abbandonato, avendo constatato nel frattempo un'evoluzione positiva nel settore, manifestatasi attraverso la presentazione e realizzazione di alcuni importanti progetti privati per impianti simili a quello pianificato. Alla luce di questa esperienza risulta necessario riesaminare la strategia in materia di centri logistici d'importanza cantonale.

Gli impianti di lavorazione e riciclaggio degli inerti fino ad oggi non sono stati oggetto di controlli particolari da parte dell'autorità cantonale, anche perché a differenza degli impianti che trattano rifiuti speciali e soggetti a controllo, essi non sono soggetti all'obbligo di autorizzazione cantonale.

La nuova ordinanza sui rifiuti impone ora che tutti gli impianti che trattano più di 100 t di rifiuti all'anno debbano elaborare e sottoporre all'autorità un regolamento operativo in cui sono concretizzati i requisiti che deve soddisfare l'esercizio dell'impianto². Si prevede pertanto di introdurre una sorveglianza di questi impianti, con l'obiettivo di limitare le attività abusive, diminuire gli impatti generati dal loro esercizio (rumori, polveri in particolare) e sensibilizzare gli operatori nella produzione di materiali riciclati di qualità. Diversi Cantoni per questa attività di controllo si affidano ad un ispettorato esterno che ispeziona annualmente gli impianti e redige un rapporto che viene poi sottoposto all'autorità cantonale per controllo ed eventuale intervento in caso di situazioni problematiche.

² Art 27 OPSR.

3.3 Pianificazione delle discariche

In merito alla modalità di gestione delle discariche, il capitolo 5 Pianificazione delle discariche del PGR indica che la gestione di una discarica può essere affidata unicamente a chi è in possesso di un'autorizzazione d'esercizio, rilasciata dal Cantone soltanto se ne è dimostrata la sua necessità³. Per contro, né la legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) né l'ordinanza sui rifiuti impongono dei vincoli circa lo statuto del gestore, che può essere sia una persona fisica, sia giuridica o un ente pubblico (Comune o Patriziato). Il personale addetto alla discarica deve invece disporre di un'adeguata formazione⁴.

Le discariche attualmente in esercizio in Ticino sono gestite sia da enti pubblici (Blenio-Torre, Giornico, Cevio), sia da ditte/società private (Gnosca, Monteggio, Cadro). Un caso particolare è costituito dalla discarica di Magadino-Quartino, che è stata gestita da una ditta privata su concessione del Cantone.

Per le future discariche che saranno pianificate tramite un piano d'utilizzazione cantonale, vista l'esigenza espressa dai Comuni e dalla popolazione di garantire una gestione ineccepibile dal profilo ambientale, è possibile che il Cantone assuma un ruolo sempre più attivo non solo a livello pianificatorio e edilizio, ma anche a livello di gestione. In tal senso è ipotizzabile, oltre al ruolo di concessionario (come nel caso di Magadino-Quartino), che il Cantone assuma, in certi casi, la funzione di gestore vero e proprio della discarica.

4. LA SCHEDA V6 APPROVVIGIONAMENTO IN MATERIALI INERTI

4.1 Strategia cantonale per gli inerti

La scheda di Piano direttore V6 Approvvigionamento in materiali inerti, adottata dal Consiglio di Stato il 28 maggio 2014, definisce la strategia cantonale per gli inerti. La scheda è entrata in vigore con la decisione dei ricorsi da parte del Gran Consiglio il 23 novembre 2015.

Approvvigionamento di inerti

La strategia cantonale per gli inerti (scheda V6, indirizzi, punto 2.1) prevede che il Cantone promuove un approvvigionamento sostenibile di inerti commisurato al fabbisogno. L'approvvigionamento si svolge secondo il seguente ordine di priorità:

- inerti indigeni d'origine secondaria (riutilizzo e riciclaggio di materiale di scavo, di rifiuti edili minerali e di scarti di cava);
- inerti indigeni d'origine primaria straordinaria (inerti provenienti da interventi eccezionali per la sicurezza e la premunizione degli alvei fluviali, oppure da interventi di rivitalizzazione e rinaturazione dei corsi d'acqua);
- inerti indigeni d'origine primaria rinnovabili e inerti esterni rinnovabili e non rinnovabili (inerti estratti dal lago e inerti importati);
- inerti indigeni d'origine primaria non rinnovabili (giacimenti).

L'immissione di inerti di origine primaria nel mercato deve essere subordinata al sostegno dell'utilizzo di inerti di origine secondaria.

-

³ Art. 30e LPAmb.

⁴ Art. 8 e 27 OPSR.

Pianificazione e concretizzazione della strategia

La strategia cantonale prevede una pianificazione coordinata di medio-lungo termine che determina i bisogni con debito anticipo, coordina le esigenze e le opportunità provenienti da progetti di interesse cantonale o nazionale, identifica le modalità di approvvigionamento maggiormente idonee e determina le necessarie misure economiche, normative e gestionali. La concretizzazione della strategia cantonale avviene tramite:

- la gestione integrata dei materiali inerti, grazie alla realizzazione di centri logistici d'importanza cantonale per la lavorazione degli inerti, collegati fra loro tramite un sistema di trasporti razionale, e complementari a centri di portata regionale e attività locali e puntuali;
- il coordinamento di questa strategia con le politiche relative al suolo, alle discariche e alle cave (schede V2, V7 e V8).

4.2 Centri logistici d'importanza cantonale

La scheda V6 pone l'obiettivo di incrementare il tasso di riciclaggio dei rifiuti edili dall'attuale 50% al 70% grazie alla pianificazione di quattro centri logistici d'interesse cantonale per il trattamento degli inerti, messi in rete con quelli già esistenti che lavorano a scala regionale e locale. I centri logistici d'importanza cantonale sono impianti in cui si riciclano i rifiuti edili minerali, si ricevono gli inerti grezzi, si producono aggregati per calcestruzzo (eventualmente si produce direttamente il calcestruzzo) e misti granulari, si depositano provvisoriamente inerti grezzi e lavorati (anche materiale di scavo) e si distribuiscono i materiali lavorati. Con questi centri si raggiunge un duplice obiettivo: diminuire la necessità di nuove discariche e incrementare la produzione indigena di inerti. I quattro centri logistici d'importanza cantonale sono indicati nella tabella seguente (V6, misure, punto 3.3).

Tabella 3 - Centri logistici d'importanza cantonale per la gestione integrata di materiali inerti

| D : /0 | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Regione/Comune | Ubicazione | Componenti Consolidamento | |
| Bellinzonese e Tre Valli Zona industriale Arbedo-Castione | | Centro logistico e depositi | dato acquisito |
| Locarnese Cadenazzo | Zona industriale | Centro logistico e depositi | dato acquisito |
| Luganese Monteceneri | Area AlpTransit Sigirino | Centro logistico e depositi | dato acquisito |
| Mendrisiotto (da definire) | | Centro logistico e depositi | informazione preliminare |

Nell'ambito dell'approvazione della scheda, il 23 novembre 2015 il Gran Consiglio ha respinto i ricorsi dei Comuni di Monteceneri e di Mezzovico-Vira contro il centro logistico di Sigirino.

4.3 Rinuncia del Dipartimento del territorio al centro d'inerti di Sigirino

Dal 7 dicembre 2017 al 26 gennaio 2018, il Dipartimento del territorio ha pubblicato il progetto di Piano di utilizzazione cantonale del Centro logistico integrato tipo A di Sigirino. Il 26 aprile 2018 la stampa ha informato che a Sigirino non sorgerà nessun centro logistico integrato di tipo A. Le trattative tra il Municipio di Monteceneri e il Dipartimento del territorio sono sfociate in un accordo sottoscritto a inizio aprile che prevede che la discarica di

AlpTransit sarà sistemata in maniera definitiva con il deposito del materiale di scavo della galleria del tram-treno del Luganese (300-350'000 m³).

Questa scelta è stata confermata nel Piano di gestione dei rifiuti 2019-2023 adottato dal Consiglio di Stato il 27 novembre 2018.

4.4 Tassa sull'estrazione di inerti dai corsi d'acqua

L'estrazione di inerti dai corsi d'acqua è regolata dalla legge regolante gli scavi all'alveo dei laghi, fiumi e torrenti, del 17 settembre 1928, e dal decreto esecutivo concernente l'estrazione di materiale dalle acque pubbliche, del 21 gennaio 1966. L'estrazione di sabbia, ghiaia, ciottoli o altro materiale dall'alveo dei laghi, dei fiumi, dei torrenti o di corsi d'acqua pubblici in genere è soggetta ad autorizzazione. Le relative domande vanno presentate quali progetto di estrazione e devono in particolare indicare: il quantitativo previsto, la durata e lo scopo dell'estrazione, l'uso del materiale da estrarre, i mezzi previsti per l'estrazione, la zona dell'estrazione, sulla base di planimetrie e sezioni in scala adequata, e le valutazioni sulle ripercussioni ambientali.

Il Dipartimento del territorio decide sulla domanda tenendo conto in primo luogo del buon governo delle acque e secondariamente della eventuale necessità d'impiego del materiale per esecuzione o la manutenzione di opere di pubblica utilità. Prima di decidere il Dipartimento sente gli interessati e in particolare le delegazioni consortili. Le autorizzazione sono personali e non trasferibili e sono di due categorie: di categoria A per l'estrazione mediante impianti fissi (durata massima 10 anni) e di categoria B per l'estrazione mediante mezzi mobili (durata massima, di regola, un anno).

L'autorizzazione è soggetta a una tassa dell'importo fino a 25.- CHF/m³, a seconda del luogo d'estrazione e della qualità del materiale. Il titolare deve notificare al Dipartimento del territorio i quantitativi estratti. L'ammontare della tassa è stabilito sulla base della notificazione, riservati gli accertamenti d'ufficio da parte del Dipartimento, tramite verifiche tecniche ed amministrative. Per i lavori eseguiti per conto dello Stato, dei Comuni, dei patriziati e dei consorzi non è dovuta nessuna tassa quando la possibilità di estrazione sia prevista nel capitolato d'appalto. Il capitolato stabilisce in tal caso la zona di estrazione e le condizioni relative.

Nell'ultimo decennio sono state autorizzate delle estrazioni, essenzialmente per motivi di sicurezza, in Valle di Blenio, in Riviera, nelle Centovalli e in Valle Bavona (da poche migliaia fino a un massimo di 30'000 m³). Inoltre, sono state eseguite delle estrazioni per motivi naturalistici in Valle Maggia (ca. 100'000 m³ per la rinaturazione delle lanche di Lodano) e per motivi forestali in Riviera (70'000 m³ per la creazione di un laghetto per lo spegnimento d'incendi). Sugli inerti estratti è prelevata una tassa che varia da 2 a 5 CHF/m³ a dipendenza della qualità del materiale.

4.5 Richiesta di introdurre una tassa sugli inerti primari

La mozione del 23 settembre 2013 presentata da Francesco Maggi chiede di introdurre una tassa sugli inerti primari. La scheda V6 e la scheda V7 Discariche non contemplano la misura più efficace per incrementare il riciclaggio, quella di introdurre una tassa sul prelievo e sull'importazione di inerti primari. La disponibilità di quantitativi praticamente illimitati e a basso costo provenienti dalla Lombardia è tra le cause principali della non economicità del riciclaggio. Secondo la mozione, la riscossione di una tassa sugli inerti primari permetterebbe di finanziare i centri regionali per lo stoccaggio e riciclaggio degli inerti e le altre misure previste nelle schede V6 e V7, compresa l'esportazione in Italia degli inerti puliti provenienti da scavi. La tassa renderebbe meno interessante l'uso di inerti primari e permetterebbe soprattutto di ridurre la velocità di esaurimento delle discariche.

5. LA SCHEDA V7 DISCARICHE

5.1 Pianificazione e realizzazione di discariche

La scheda di Piano direttore V7 Discariche, adottata dal Consiglio di Stato il 28 maggio 2014, definisce, in particolare, gli indirizzi per le discariche di tipo B (ex discariche per materiali inerti). In sequenza, gli indirizzi sono: la riduzione della produzione di rifiuti edili alla fonte, la separazione e il riciclo, l'esportazione di materiale di scavo non inquinato verso l'Italia e, quindi, la pianificazione e la realizzazione discariche per materiali inerti pubbliche, che prevede i seguenti indirizzi:

- a. Limitare il deposito definitivo in discariche ai soli materiali non riciclabili.
- b. Pianificare e realizzare le discariche in modo da soddisfare il fabbisogno dell'edilizia per i prossimi 20 anni, nel rispetto dello sviluppo territoriale auspicato e considerando gli interessi della protezione della natura e del paesaggio, delle acque e dell'ambiente, del bosco e dell'agricoltura.
- c. Promuovere la separazione fra il materiale di scavo non inquinato e gli altri rifiuti edili attraverso la realizzazione di discariche di tipo A.
- d. Ricercare sinergie con altre funzioni del territorio per garantire a medio-lungo termine un plusvalore paesaggistico o funzionale per i comparti toccati.
- e. Determinare una distribuzione regionale delle discariche in modo tale da limitare gli impatti legati ai trasporti.

Discariche in esercizio

Attualmente in Ticino sono aperte le discariche di tipo A, B ed E indicate nella tabella seguente.

Tabella 4 - Discariche di tipo A, B ed E in esercizio5

| Discarica | Gestore | Tipo | Osservazioni |
|--|--|------|---|
| Bellinzona Gnosca (Spineda) | Spineda SA | В | Materiale di scavo e di demolizione |
| Blenio (Torre) | Comune di Blenio | В | Materiale di scavo e di demolizione |
| Lavizzara (Peccia) | Comune di Peccia | В | Materiale di scavo e di demolizione, eternit, materiale con neofite o leggermente inquinato |
| Lugano Cadro (Camparano) | Aldo Silvagni e figlio SA | В | Materiale di scavo e di demolizione [Chiusa fino a nuovo avviso] |
| Monteggio (Fonderia 1) | Scavi Robbiani SA | В | Materiale di scavo e di demolizione, eternit, materiale con neofite o leggermente inquinato |
| Mendrisio Rancate (Cantone) | Agrospazio SA | А | Materiale di scavo non inquinato [Apporti limitati] |
| Coldrerio Novazzano (Valle della Motta) | Azienda cantonale dei rifiuti (ACR) | E | Residui prodotti dal trattamento del materiale raccolto nel dissabbiatore durante la pulizia delle fognature, rifiuti prodotti in caso di piena o incendio, frazione fine non combustibile risultante dal trattamento meccanico a secco di rifiuti edili, rifiuti edili di materiali compositi non combustibili, rifiuti contenenti amianto e altri rifiuti che non superano determinati valori limite (OPSR allegato 5). |

.

⁵ Fonte: Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati, aggiornamento del 5 dicembre 2018.

I residui solidi dell'impianto cantonale di termovalorizzazione dei rifiuti (ICTR) di Giubiasco, sono depositati, previa estrazione dei metalli, nella discarica Tec Bianch di Lostallo (GR).

Discariche di categoria dato acquisito

La scheda V7 contiene le discariche di tipo B, di categoria dato acquisito, indicate nella tabella seguente.

Tabella 5 - Discariche di tipo B di categoria dato acquisito

| Comune/i (località) | Capacità indicativa (m³ compatto) | Consolida mento | Osservazioni |
|------------------------------------|---|--------------------|---|
| Faido Osco (Ponte di Mezzo) | 100'000 | Da | |
| Personico e Pollegio (In Bassa) | 150'000 (tappa 3) 140'000 (tappa 1A) | Da Da | |
| Riviera Cresciano (Cava) | 250'000 | Da | |
| Riviera Iragna- Lodrino (Blon) | 250'000 | Da | |
| Serravalle (Malvaglia) | 250'000 | Da | Riservata al materiale estratto dal bacino artificiale della Valle Malvaglia. |
| Avegno-Gordevio (Pieccio) | 150'000 | Da | |
| Cevio (Boschetto) | 300'000 | Da | |
| Gordola (Selvatica) | 1'100'000 | Da | |
| Bellinzona Gnosca (Spineda) | 300'000 (ampliamento) | Da | |
| Melide (Falciö) | 150'000 | Da | |
| Stabio (Cà del Boscat) | 800'000 (tappa 3) | Da | |

Discariche di categoria risultato intermedio e informazione preliminare

La scheda V7 contiene anche le seguenti discariche di categoria risultato intermedio e informazione preliminare.

Tabella 6 - Discariche di tipo B di categoria risultato intermedio e informazione preliminare

| Comune/i (località) | Capacità indicativa (m³ compatto) | Consolida mento | Osservazioni |
|--|-----------------------------------|--------------------|--------------|
| Biasca e Serravalle (Buzza) | 1'300'000 | Ri | |
| Gambarogno Magadino (Quartino 2) | 350'000 | lp | |
| Canobbio (Piano Stampa) | 100-200'000 | Ri | |
| Monteceneri Rivera - Ip (Monte Ceneri) | | lp | |

| Monteceneri Sigirino (Motti) | 1'300'000 | lp | |
|---|-------------|----|--|
| Monteggio (Fonderia 2) | 700'000 | lp | |
| Ponte Capriasca e Torricella-Taverne (Crevogno) | 100-200'000 | Ri | |

5.2 Proposte di modifica della scheda V7 del 16 ottobre 2018

Il 16 ottobre 2018 il Consiglio di Stato ha adottato due proposte di modifica della scheda V7 Discariche che riguardano:

- il consolidamento della discarica della Buzza di Biasca (Comuni di Biasca e Serravalle) da risultato intermedio (Ri) a dato acquisito (Da);
- lo stralcio della discarica di Cresciano (Comune di Riviera) di categoria dato acquisito.

Le modifiche sono state pubblicate dal 12 novembre al 12 dicembre 2018 per la procedura di informazione e partecipazione.

5.3 Approvazione del Piano di utilizzazione cantonale per la discarica di Stabio

Il 21 gennaio 2019 il Gran Consiglio ha approvato il Piano di utilizzazione cantonale della discarica di tipo B di Stabio (tappa 3) e lo stanziamento di due crediti per l'attuazione della pianificazione, rispettivamente per gli investimenti iniziali necessari per l'avvio dell'esercizio della terza tappa della discarica di Stabio⁶.

Proposta di gestione in proprio della discarica

Il messaggio del Consiglio di Stato dell'11 luglio 2018 proponeva anche una modifica della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) per gestire in proprio le discariche, invocando una migliore accettazione da parte della popolazione, lo snellimento delle procedure, la garanzia di un esercizio ineccepibile, la regolazione del mercato attraverso tariffe adeguate e la possibilità di realizzare dei proventi a favore dello Stato. Il compito di gestione delle discariche sarebbe stato affidato alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo. Per una discarica delle dimensioni di quella di Stabio si ritenevano necessarie due persone sul posto a tempo pieno e una persona che avrebbe funto da direttore lavori e responsabile amministrativo di tutte le discariche gestite in proprio dal Cantone. Il Consiglio di Stato intendeva procedere con incarichi ai sensi della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD).

La proposta di gestire in proprio discariche cantonali era già inserita nel messaggio 7184 del 20 aprile 2016 «Pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali», evaso in Gran Consiglio nella seduta del 20 settembre 2016, ed è contenuta anche nel Piano di gestione dei rifiuti 2019-2023.

Progetto pilota

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio – sentita anche la Commissione della gestione e delle finanze – ha condiviso l'opportunità di prevedere la

⁶ Cfr. messaggio del Consiglio di Stato 7561 dell'11 luglio 2018, rapporto della Commissione speciale per la pianificazione del territorio 7561R del 6 dicembre 2018.

possibilità di una gestione pubblica delle discariche, in particolare per quelle di grandi dimensioni e quelle che si trovano in situazioni particolari come può essere il confine di Stato a Stabio. Una parte della Commissione dava la preferenza a una gestione sulla base del modello già sperimentato con la discarica di Quartino, con lo Stato che si occupa delle procedure pianificatorie ed edilizie – fino alla licenza di costruzione e all'autorizzazione di realizzazione – e dell'acquisizione dei diritti fondiari e un concorso pubblico per la gestione da parte di terzi e l'esecuzione di tutte le opere previste da parte degli aggiudicatari. Un'altra parte della Commissione condivideva invece il nuovo modello presentato nel messaggio con tre persone che si occupano in particolare della direzione tecnica, dell'accettazione e della sistemazione del materiale. La Commissione ha infine deciso di realizzare un progetto pilota con la terza tappa della discarica di Stabio, in modo da verificare concretamente i vantaggi e gli svantaggi della soluzione proposta dal Consiglio di Stato. La proposta è stata accettata dal Gran Consiglio.

6. CALCESTRUZZO DI DEMOLIZIONE

6.1 Materiali minerali di demolizione

La ristrutturazione e la demolizione di edifici e opere infrastrutturali producono grandi quantitativi di rifiuti minerali (materiali di demolizione e smantellamento). Tali materiali sono composti principalmente da calcestruzzo di demolizione, materiale di demolizione non separato, cocci di mattoni e altri laterizi dell'edilizia nonché asfalto di demolizione e materiale proveniente dal rifacimento delle strade del genio civile. I materiali minerali di demolizione costituiscono, dopo il materiale di scavo e di sgombero, la seconda frazione di rifiuti in ordine di grandezza. Per preservare le risorse naturali e le capacità volumetriche di discarica, questi rifiuti vanno per quanto possibile trasformati in materiali edili riciclati.

Valutazione ecologica

Anche solo in virtù del loro elevato volume, i materiali di demolizione minerali hanno un impatto rilevante sull'ambiente. Il loro trasporto comporta importanti emissioni di CO₂ e la costruzione di discariche incide sull'aspetto del paesaggio. Inoltre, i materiali di demolizione possono contenere sostanze nocive come l'amianto, i bifenili policlorurati (PCB), gli idrocarburi policiclici aromatici (PAH) o i metalli pesanti. Pertanto, prima della ristrutturazione o della demolizione occorre esaminare le costruzioni e rimuovere eventuali sostanze nocive dall'edificio (cfr. ordinanza sui rifiuti, OPSR). Con tale procedura si vuole assicurare che i materiali edili riciclati siano per quanto possibile esenti da materiali nocivi.

Raccolta differenziata

Prima della demolizione occorre rimuovere dalla costruzione e smaltire separatamente i rifiuti speciali come per esempio l'amianto spruzzato. In fase di demolizione, i rimanenti rifiuti edili devono essere separati più possibile in base alla tipologia (concetto multibenne). Se per esempio per motivi di spazio ciò non fosse possibile, i rifiuti misti vanno addotti in seguito a un impianto di separazione.

Smaltimento e riciclaggio

In linea di massima, i materiali minerali di demolizione possono essere trasformati in materiali da costruzione riciclati senza precedente analisi. Solo se sussiste il sospetto che l'edificio, nel corso della sua fase di utilizzazione, potrebbe essere stato contaminato con sostanze pericolose per l'ambiente (per es. in aziende di galvanizzazione, lavanderie

chimiche, imprese di colori e vernici ecc.) occorrono analisi. In questo caso i rifiuti vanno smaltiti secondo i loro tenori di sostanze nocive nel rispetto dei valori limite dell'ordinanza sui rifiuti (OPSR).

I materiali minerali di demolizione possono essere reimpiegati come materiali edili riciclati, una valorizzazione che presenta due vantaggi: da un lato, consente di sostituire grandi quantità di materiali da costruzione primari come ghiaia e sabbia. D'altro canto si riduce in tal modo sensibilmente la quantità di rifiuti da conferire in discarica preservando le già scarse disponibilità volumetriche di discarica.

I materiali minerali di demolizione possono essere trasformati nei seguenti materiali edili riciclati:

Tabella 7 - Materiali minerali di demolizione e materiali edili riciclati

| Rifiuti edili minerali | Materiale edile riciclato |
|--|--------------------------------------|
| Calcestruzzo di demolizione Materiale proveniente dalla demolizione o dalla fresatura di calcestruzzo armato e non armato | Granulato da calcestruzzo |
| Materiale di demolizione non separato Miscela di rifiuti edili esclusivamente minerali come calcestruzzo, mattoni (cotti o in silicocalcare) e pietra naturale | Granulato da materiale non separato |
| Frammenti di tegole Esclusivamente frammenti di tegole di terracotta | Granulato di tegole |
| Asfalto di demolizione Materiale di piccola pezzatura risultante dalla fresatura e lastroni d'asfalto provenienti dalla demolizione di pavimentazioni bituminose | Granulato da conglomerato bituminoso |
| Materiale non bituminoso da demolizione stradale Materiale ghiaioso ottenuto dalla demolizione degli strati di fondazione non legati e degli strati di fondazione stabilizzati | Sabbia ghiaiosa riciclata |

La produzione e l'impiego di materiali edili riciclati sono disciplinati in dettaglio nella Direttiva per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali. All'uopo vanno considerati aspetti fondamentali come il divieto di diluire e di mischiare o l'adozione di limitazioni d'impiego ai fini della protezione delle acque.

I materiali minerali di demolizione non riciclabili vanno depositati in discariche di tipo B. Anche in questo caso vale – come per il riciclaggio – che, in linea di principio, non occorrono analisi se non sussistono sospetti d'inquinamento durante la fase d'utilizzo.

6.2 Richiesta di ricorrere a calcestruzzo riciclato per gli edifici del Cantone

La mozione del 23 settembre 2013 presentata da Francesco Maggi chiede di ricorrere a calcestruzzo riciclato per l'insieme degli edifici di proprietà del Cantone, analogamente a quanto avviene nel Canton Vaud. In Ticino vi è scarsa propensione all'uso oculato del calcestruzzo e al suo riciclaggio, elementi alla base per esempio del label Minergie-ECO. Produrre calcestruzzo riciclato a prezzi concorrenziali è possibile, ma l'ente pubblico gioca un ruolo importante. La decisione del Canton Vaud di ricorrere al calcestruzzo riciclato per tutti i suoi edifici ha ad esempio avuto un impatto decisivo sulla domanda.

Impiego di materiali da costruzione riciclati nelle opere pubbliche

Nel giugno 2017 la Divisione costruzioni del Dipartimento del territorio ha pubblicato la direttiva «Impiego di materiali da costruzione riciclati nelle opere pubbliche». Nell'introduzione, la direttiva spiega che la necessità di riciclare i rifiuti edili minerali è stata recepita da tutti gli attori del ramo della costruzione, tuttavia il riutilizzo e la diffusione dei materiali edili riciclati riscontrano qualche difficoltà di smercio a causa della limitata richiesta. Risulta perciò determinante creare un mercato dove i rifiuti edili, opportunamente separati e lavorati, si reintegrino nel ciclo produttivo, così da preservare le materie prime e, nel contempo, sfruttare con maggior oculatezza i volumi disponibili in discarica. Il successo di questa operazione dipende, in larga misura, dall'adozione di nuovi orientamenti nel campo delle costruzioni, che promuovano un maggior utilizzo di materiali inerti secondari. Lo Stato svolge, in questo senso, un ruolo molto importante, poiché rappresenta il maggiore committente a livello cantonale fungendo da esempio virtuoso per altri committenti pubblici e privati.

La pubblicazione, rivolta a committenti pubblici e privati, progettisti (ingegneri, architetti, ecc.), impianti di produzione e imprese di costruzione e di pavimentazione, illustra le misure adottate dal Dipartimento del territorio per favorire l'impiego di materiali da costruzione riciclati nelle seguenti parti costruttive: opere in calcestruzzo, pavimentazioni in conglomerato bituminoso e fondazioni in misto granulare. L'impiego di materiali da costruzione riciclati non può tuttavia prescindere da un'attenta pianificazione della gestione dei materiali e dei rifiuti edili già in sede di sviluppo dei progetti. È infatti in questa fase che è possibile raggiungere i migliori risultati possibili in termini di riduzione rispettivamente di reimpiego dei materiali.

7. ASFALTO DI DEMOLIZIONE (CROSTE D'ASFALTO)

7.1 Smaltimento di asfalto di demolizione

Le vie per lo smaltimento dell'asfalto di demolizione (conglomerato bituminoso) dipendono dal tenore di idrocarburi policiclici automatici (PAH). Nei progetti di costruzione con più di 30 m³ di asfalto di demolizione è richiesta la determinazione del tenore di PAH. A dipendenza del valore determinato si applicano le seguenti disposizioni per lo smaltimento dell'asfalto di demolizione:

Tabella 8 - Smaltimento di asfalto di demolizione

| Tenore PAH | Smaltimento oggi | Smaltimento dal 2026 |
|--|--|--|
| < 250 mg/kg asfalto (< 5000 mg/kg legante) | Riciclaggio senza limitazione (Conferimento in discarica di tipo B) | Riciclaggio senza limitazione (Conferimento in discarica di tipo B) |
| 250-1000 mg/kg asfalto (5000-20 000 mg/kg legante) | Trasformazione in granulato da conglomerato bituminoso con tenore PAH < 250 mg/kg (Conferimento in discarica tipo E) | Trattamento termico |
| > 1000 mg/kg asfalto (> 20 000 mg/kg legante) | Trattamento termico Conferimento in discarica tipo E | Trattamento termico |

7.2 Piattaforme per la raccolta e lo smaltimento fuori Cantone

Il 17 aprile 2018 il Dipartimento del territorio ha pubblicato sul Foglio ufficiale (n. 31/2018) un annuncio per l'individuazione di piattaforme per la raccolta e lo smaltimento fuori Cantone di fresato e croste di asfalto (v. Allegato). Il 17 maggio 2018 ha poi pubblicato sul sito <www.ti.ch/dc-commesse> l'elenco delle piattaforme idonee per la raccolta e lo smaltimento fuori Cantone di fresato e croste di asfalto.

Tabella 9 - Piattaforme per la raccolta e lo smaltimento di fresato e croste d'asfalto

| Piattaforma | Mappale | Ditta |
|---------------------|-------------|--|
| Arbedo- Castione | 1539 RFD | Otto Scerri SA, Arbedo-Castione |
| Bioggio | 891 RFD | Piero Ferrari SA c/o Beton Mobil Service SA, Bioggio |
| Cadenazzo | 924 RFD | Piero Ferrari SA c/o Pavisud SA, Cadenazzo |
| Lugano- Davesco | 613 RFD | Vismara&Co. SA, Piano alla stampa, Lugano-Davesco |
| Lostallo (GR) | 1055 RFD | Giudicetti SA, Lostallo (GR) |

La produzione di fresato e croste d'asfalto supera ampiamente la capacità di riciclaggio

In un comunicato stampa, il Dipartimento del territorio ha spiegato che lo smaltimento del fresato e delle croste d'asfalto è diventato vieppiù problematico e la situazione è analoga anche in altre regioni della Svizzera. Infatti nonostante l'impiego sempre più elevato di miscele bituminose e sottofondi stradali con componenti riciclate e l'oculata pianificazione dei lavori, la produzione di fresato e croste d'asfalto supera ampiamente la capacità di riciclaggio attuale e a medio termine. Le normative tecniche non consentono la produzione di miscele bituminose riciclate al 100%. I depositi temporanei presso le strutture esistenti sono perciò saturi, così come la disponibilità in discariche per materiali inerti.

Inoltre nei prossimi anni gli importanti cantieri legati al risanamento fonico delle strade e al rinnovamento autostradale produrranno ingenti quantitativi di fresato d'asfalto, che non potranno essere reintegrati completamente nel ciclo produttivo.

Lo smaltimento fuori Cantone sarà condizione obbligatoria per un periodo di circa due anni

Per far fronte a questa situazione e scongiurare possibili ricadute negative sull'ambiente, il Dipartimento del territorio ha individuato alcune piattaforme, ossia infrastrutture e impianti già esistenti, in grado di smaltire fuori Cantone il fresato e le croste d'asfalto prodotti sul territorio cantonale. Parallelamente, nell'ambito degli appalti stradali cantonali, lo smaltimento fuori Cantone sarà condizione obbligatoria per un periodo di circa due anni, facendo capo alle piattaforme ritenute idonee.

L'obiettivo è la riduzione dei volumi di fresato e croste d'asfalto depositati temporaneamente sul territorio cantonale, e il ripristino, a medio termine, di una sufficiente capacità di smaltimento interna al Cantone. Al fine di poter raggiungere tale obiettivo al più presto, il Dipartimento del territorio si adopererà nella sensibilizzazione degli altri enti che

eseguono lavori stradali e autostradali affinché adottino dei provvedimenti analoghi per lo smaltimento dell'asfalto in esubero prodotto dai loro cantieri.

7.3 Richiesta di scorporare il costo di smaltimento dell'asfalto di demolizione

La mozione del 19 febbraio 2018 presentata da Marcello Censi e Paolo Pagnamenta chiede al Consiglio di Stato di ilmpegnarsi affinché sia l'ente appaltante ad assumersi, già in fase di appalto, l'onere di individuare il luogo di stoccaggio e di smaltimento di croste d'asfalto, scorporando quindi la relativa posizione di costo dalle offerte. In quest'ambito occorre tenere in debita considerazione l'ubicazione del cantiere, affinché si possa ridurre l'impatto ambientale derivante dai trasporti.

7.4 Richiesta di promuovere l'utilizzo di asfalto da demolizione in progetti pubblici

La mozione del 19 febbraio 2018 chiede di promuovere e facilitare il riutilizzo di croste d'asfalto derivanti da scavi e demolizioni in progetti di costruzione e di pavimentazione appaltati dal Cantone e da altri importanti committenti pubblici, compresi l'Ufficio federale della strade (USTRA) e le Ferrovie Federali svizzere (FFS).

7.5 Richiesta di pianificare nuovi depositi per l'asfalto da demolizione

La mozione del 19 febbraio 2018 chiede di individuare e pianificare in tempi rapidi potenziali nuove ubicazioni a livello cantonale per lo stoccaggio e lo smaltimento di croste e fresato d'asfalto.

8. AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO PER DISCARICHE DI TIPO B (EX DISCARICHE PER MATERIALI INERTI)

8.1 Compiti delle autorità competenti

Come già indicato al capitolo 2, l'ordinanza sui rifiuti stabilisce le prescrizioni generali e particolari che i detentori di discariche devono rispettare (art. 27, 39 e 40 OPSR). Il regolamento di applicazione della vecchia ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR) fissa i compiti delle autorità cantonali competenti.

In particolare, il Dipartimento del territorio:

- rilascia le autorizzazioni di gestione (oggi autorizzazioni d'esercizio).

La Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS):

- allestisce e aggiorna l'elenco delle discariche;
- rilascia, mediante preavviso vincolante alla domanda di costruzione, l'autorizzazione di sistemazione (oggi autorizzazione di realizzazione);
- ordina l'adozione delle misure necessarie per ristabilire il corretto funzionamento degli impianti di trattamento.

L'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati:

 esamina la conformità con le norme degli impianti di smaltimento e dei procedimenti in materia di prevenzione e smaltimento dei rifiuti, con facoltà di richiedere agli esercenti la presentazione di rapporti o perizie atti ad attestarla; esegue i controlli delle discariche, degli impianti di incenerimento, degli impianti di compostaggio e del loro esercizio, con facoltà di richiedere ai gestori la presentazione di rapporti o perizie atti ad attestarne la conformità e di far capo a periti esterni.

8.2 Tassa di pianificazione per le discariche

L'art. 11 del regolamento di applicazione della vecchia ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR) prevede che una tassa destinata a finanziare la pianificazione e lo studio dei necessari interventi per le discariche per materiali inerti (oggi discariche di tipo B) previste nel Piano di gestione dei rifiuti (PGR) è decisa dalla Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) e corrisponde a CHF 3.50 il m³ di materiale sciolto depositato definitivamente.

Indennizzi ai Comuni

I Comuni sede e quelli che subiscono disagi causati dall'attività di una discarica ricevono complessivamente un indennizzo annuale proporzionale alla tassa di pianificazione. Il Dipartimento decide, di regola contestualmente al rilascio dell'autorizzazione d'esercizio, la proporzione tra l'indennizzo e la tassa di pianificazione, nonché, qualora vi siano più Comuni toccati da una singola discarica, la chiave di riparto tra i medesimi. In ogni caso, l'indennizzo complessivo non può superare il 50% della tassa di pianificazione. La decisione di versamento dell'indennizzo annuale è emanata dalla SPAAS sulla base della tassa di pianificazione effettivamente incassata per ogni singola discarica.

8.3 Tassa per il risanamento di siti inquinati

L'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi), del 26 settembre 2008, disciplina la riscossione di una tassa sul deposito definitivo di rifiuti in Svizzera e sull'esportazione di rifiuti in vista del loro deposito definitivo all'estero. Il ricavato della tassa è utilizzato ai fini della concessione di indennità per l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati.

Il detentore di una discarica è tenuto a versare una tassa sul deposito definitivo di rifiuti in Svizzera. Chiunque esporta rifiuti destinati al deposito definitivo deve pure versare una tassa. Per le discariche di tipo B la tassa sui rifiuti depositati definitivamente ammonta a CHF 7.50 il m³.

8.4 Richiesta di inserire dei criteri d'esclusione per l'autorizzazione d'esercizio

La mozione del 14 ottobre 2013 presentata da Pelin Kandemir Bordoli chiede di inserire nel regolamento d'applicazione della vecchia ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR) dei criteri d'esclusione per l'autorizzazione d'esercizio di discariche di tipo B, analogamente alla legge sugli appalti.

9. DEPOSITI DI RIFIUTI VEGETALI, IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO E DI FERMENTAZIONE

9.1 Rapporto della Commissione del 10 gennaio 2019

Il 10 gennaio 2019 la Commissione speciale per la pianificazione del territorio ha presentato il rapporto 7524R sul messaggio 18 aprile 2018 concernente l'approvazione di una variante del Piano di utilizzazione cantonale del Parco del Piano di Magadino per un impianto di compostaggio d'importanza sovracomunale in località Pizzante, a Locarno. Il rapporto descrive in modo dettagliato la gestione dei rifiuti biogeni.

Secondo la Strategia sulla biomassa in Svizzera⁷ i rifiuti biogeni devono essere smaltiti in modo ottimale sia dal punto di vista del recupero dei materiali sia da quello energetico. Nel 2016 l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha pubblicato un censimento degli impianti di compostaggio (trattamento aerobico di rifiuti biogeni) e di fermentazione (trattamento anaerobico combinato con la produzione di biogas).

Esso ha considerato i seguenti procedimenti:

Piazze di raccolta e di smistamento

Sulle piazze di raccolta e di smistamento non avviene nessun processo biologico controllato. Il materiale è depositato, eventualmente tritato, e in seguito conferito a un altro impianto.

Compostaggio a bordo campo

Gli scarti vegetali sono generalmente tritati; a partire da una certa quantità si impiegano dei macchinari mobili molto efficienti che riducono sfibrano anche il legno. Dopo la triturazione il materiale è portato a bordo campo, depositato in andane a lato delle strade e rivoltato più volte.

Piazze di compostaggio inclusi impianti coperti e box

Il compostaggio su piazze pavimentate e impermeabili richiede una buona quantità di rifiuti vegetali, in modo da permettere la suddividere dell'impianto in diversi settori e di evitare la contaminazione tra materiali a diversi stadi di maturazione. A dipendenza della grandezza dell'impianto, sono depositati al coperto solo i prodotti finiti oppure anche tutto il processo di produzione.

Fermentazione artigianale o industriale

I processi di fermentazione sono definiti sulla base di alcuni parametri, come il numero di fasi di fermentazione, il contenuto di sostanza secca (fermentazione liquida o fermentazione solida) e la temperatura (processo mesofilo o processo termofilo). Il termine mesofilo si riferisce a un genere di organismi la cui temperatura ottimale di crescita si aggira attorno ai 25-45 °C; quello termofilo a organismi vegetali e animali che riescono a vivere e a riprodursi a temperature comprese fra i 40 e i 70 °C. Gli impianti di fermentazione liquida sono concepiti per trattare le sostanze liquide con un tenore massimo di sostanza secca del 15%. Gli impianti di fermentazione solida trattano le composizioni di substrati con un tenore massimo di sostanza secca del 45%. In pratica esistono numerose varianti che si situano tra la fermentazione liquida

-

⁷ La Strategia per la produzione, la trasformazione e l'impiego di biomassa in Svizzera è stata elaborata nel 2009 dall'Ufficio federale dell'energia (UFE), dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) e dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

e la fermentazione solida. Questi impianti sono generalmente situati in zona artigianale o industriale.

Codigestione o fermentazione agricola

Gli impianti di codigestione sono delle unità di fermentazione liquida che producono biogas a partire da substrati liquidi mischiati a rifiuti biogeni solidi. In Svizzera la produzione di biogas proviene in gran parte da questi impianti. Dal 2009 questi impianti approfittano di una remunerazione che copre le spese . Gli impianti di codigestione agricola beneficiano di un ulteriore bonus a condizione che almeno l'80% del materiale provenga dall'agricoltura e dalla regione.

Il compost e il digestato sono concimi organici impiegati in agricoltura per migliorare i terreni, proteggerli dall'erosione e per ricoltivazioni. La fabbricazione e l'utilizzazione del compost non deve portare alla propagazione di organismi indesiderabili come organismi patogeni o sementi di neofite. L'omologazione di questi concimi si basa su tre criteri: il tenore in metalli pesanti, la qualità igienica e il tenore in sostanze estranee.

9.2 Richiesta di inserire dei criteri d'esclusione per l'esercizio di depositi

La mozione del 14 ottobre 2013 presentata da Pelin Kandemir Bordoli chiede di inserire nel regolamento d'applicazione della vecchia ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR) dei criteri d'esclusione per l'autorizzazione d'esercizio di depositi di scarti vegetali, analogamente alla legge sugli appalti.

10. CONSIDERAZIONI DELLA COMMISSIONE

10.1 Mozione per l'introduzione di una tassa sugli inerti primari

La mozione del 23 settembre 2013 chiede di introdurre una tassa sull'uso degli inerti primari, di utilizzare i proventi per promuovere il riciclaggio e l'esportazione dei rifiuti inerti e di ricorrere a beton riciclato per gli edifici del Cantone. Come indicato al punto 4.4, l'estrazione di inerti è già soggetta a una tassa il cui importo dipende dal luogo d'estrazione e dalla qualità del materiale.

Importazione di inerti dall'Italia

L'introduzione di una tassa sugli inerti importati dalla Lombardia e dal Piemonte è invece un discorso più complesso. Nell'audizione del 23 agosto 2018, il Dipartimento del territorio ha indicato che in ogni caso la competenza non sarebbe del Cantone ma della Confederazione; di fatto, si tratterebbe di una sorta di dazio doganale, un provvedimento difficile da attuare e potenzialmente rischioso a livello di rapporti fra Svizzera e Italia. Come indicato al punto 3.2, nell'intento di facilitare il traffico transfrontaliero di materiali inerti per l'edilizia dalla Lombardia verso il Ticino e del materiale di scavo non inquinato dal Ticino verso la Lombardia il 25 maggio 2016 è stato istituito il Gruppo di concertazione inerti (GCI) nel quale sono rappresentati i servizi tecnici competenti di parte italiana e svizzera. Tra l'alto, l'esportazione di materiale di scavo non inquinato è praticata anche da altri Cantoni di frontiera (BS, BL, SG, GE, VD).

Nuova ordinanza federale

La revisione totale dell'ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) del 10 dicembre 1990, con l'introduzione della nuova ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR) del 4 dicembre 2015 – in vigore dal 1° gennaio 2016 – ha dato nuovi impulsi alla gestione dei rifiuti in Svizzera, in particolare attribuendo maggiore importanza alla protezione dagli effetti dannosi causati dai rifiuti, alla limitazione dei carichi ambientali e al riciclaggio delle materie prime. L'ordinanza è inoltra stata adattata allo stato della tecnica.

Nuovo piano di gestione dei rifiuti

Il Piano di gestione dei rifiuti 2019-2023, approvato dal Consiglio di Stato il 27 novembre 2018, contiene diverse misure che rispondono alle richieste contenute delle tre mozioni. Si tratta in particolare delle misure 4.1, 4.2, 4.3 e 4.5.

Misure del Piano di gestione dei rifiuti 2019-2023

- 4 Rifiuti edili
- 4.1 Promuovere l'impiego di materiali riciclati nelle opere pubbliche cantonali, privilegiando elevate percentuali di componenti riciclate.
- 4.2 Sensibilizzare i Comuni e altri enti pubblici sul tema dell'impiego di materiali da costruzione riciclati
- 4.3 Consolidare e ottimizzare l'esportazione in Italia quale via sostenibile per la valorizzazione del materiale di scavo non inquinato.
- 4.5 Coordinare la gestione dei materiali da scavo prodotti dai grandi progetti infrastrutturali e privilegiare progetti di valorizzazione paesaggistica.

Come indicato al punto 6.2, nel giugno 2017 la Divisione costruzioni del Dipartimento del territorio ha pubblicato la direttiva «Impiego di materiali da costruzione riciclati nelle opere pubbliche». La direttiva illustra le modalità con cui il Dipartimento del territorio promuove l'impiego di materiali da costruzione riciclati nelle opere pubbliche e nelle opere da esso sussidiate. I materiali di riciclo presi in considerazione sono il granulato di calcestruzzo, il granulato d'asfalto e gli scarti di cava per la produzione di opere in calcestruzzo, pavimentazioni in conglomerato bituminoso e misti granulari. L'auspicio è che i principi esposti siano adottati anche da altri enti pubblici e dal settore privato.

Nell'audizione del 23 agosto 2018, il Dipartimento del territorio ha indicato che a partire dalla pubblicazione della direttiva, tutte le opere stradali e costruttive realizzate o sussidiate dal Dipartimento – strade cantonali e piste ciclabili, strade forestali sussidiate, canalizzazioni sussidiate, manufatti di premunizione cantonali o sussidiati, discariche cantonali – prevedono l'esplicito obbligo di impiegare materiali da costruzione riciclati, in particolare calcestruzzo e asfalto riciclati. È nell'intenzione del Dipartimento del territorio estendere i contenuti della direttiva, se del caso opportunamente adattati, alla Sezione della logistica – per la costruzione di nuovi edifici – e ai Comuni.

Valutazione della Commissione

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio condivide gli obiettivi e i propositi della mozione e auspica una maggiore sensibilità nell'incentivare l'utilizzo di materiale riciclato per la realizzazione di opere pubbliche di sopra o sottostruttura, non solo da parte degli enti cantonali ma anche da parte degli enti comunali, nonché dei consorzi e degli altri enti pubblici. Rispetto ad altri Cantoni, non si fa ancora abbastanza per promuovere concretamente l'utilizzo di materiale riciclato nell'edilizia e nel genio civile,

riducendo parallelamente i volumi di materiali inerti da depositare in discarica. Gli incentivi economici al riciclaggio degli inerti, che hanno portato al raggiungimento degli obiettivi stabiliti a Piano direttore cantonale, sono ampiamente utilizzati, attraverso gli eccessivi aggravi delle tasse di deposito attualmente praticate dai gerenti autorizzati. Sarebbe pertanto inutile o addirittura nociva un'ulteriore tassa anche se applicata agli inerti primari di importazione. Più che a un'improbabile regolazione dell'importazione d'inerti attraverso delle tasse, si dovrà piuttosto puntare sulla sostenibilità ambientale di tutto il sistema di scambi.

La mozione di Francesco Maggi per il gruppo dei Verdi è stata presenta nel settembre 2013. La Commissione speciale per la pianificazione del territorio ritiene che l'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR) del 2015, il Piano di gestione dei rifiuti 2019-2013 e la direttiva della Divisione delle costruzioni sull'impiego di materiali da costruzione riciclati nelle opere pubbliche del 2017 potranno contribuire a raggiungere gli obiettivi indicati. La mozione può pertanto essere considerata evasa.

10.2 Mozione sulle autorizzazioni di gestione di discariche di inerti o di scarti vegetali

La mozione del 14 ottobre 2013 chiede di prevedere dei criteri di esclusione per l'autorizzazione di esercizio di discariche per materiali inerti e di depositi di scarti vegetali per evitare situazioni a rischio.

Commesse pubbliche

La mozione richiama l'esempio della legge sulle commesse pubbliche. Il regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici indica le ragioni che possono portare a escludere dall'aggiudicazione di un appalto.

Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP, del 12 settembre 2006)

Art. 38 Esclusione

¹ Vengono escluse dall'aggiudicazione in particolare:

- a) le offerte provenienti da offerenti contro i quali siano state pronunciate sentenze giudiziarie per la condotta dei lavori o per infrazioni alle disposizioni legislative sul lavoro o sui contratti collettivi di lavoro nei cinque anni precedenti l'avviso di gara;
- b) le offerte provenienti da offerenti per cui sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato, secondo la legislazione Svizzera.
- c) le offerte provenienti da offerenti che al momento dell'inoltro dell'offerta non hanno assolto gli obblighi di pagamento dei contributi AVS/AI/IPG e alle istituzioni professionali e sociali previste dai contratti collettivi di lavoro;
- d) le offerte provenienti da offerenti che al momento dell'inoltro dell'offerta non hanno assolto gli obblighi di pagamento dei contributi SUVA o istituti analoghi, delle trattenute di imposta alla fonte e delle imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato.
- e) l'offerente che non soddisfa o non soddisfa più i criteri d'idoneità richiesti;
- f) l'offerente che ha fornito al committente false indicazioni;
- g) l'offerente che non soddisfa i principi fissati negli articoli 5 della LCPubb e 11 lettere e, f e g del CIAP;

² Il concorrente deve provare, su richiesta del committente, di non trovarsi in una delle condizioni previste dalla lettera b) presentando un certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti in cui ha sede la ditta.

Stato della tecnica, esercizio, rimozione di difetti

Come già indicato al punto 2.3, l'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR) del 4 dicembre 2015 impone ai detentori di impianti delle condizioni precise, in particolare in relazione allo stato della tecnica (art. 26 OPSR), all'esercizio (art. 27 OPSR) e alla rimozione di difetti (art. 28 OPSR).

Nell'audizione del 23 agosto 2018, il Dipartimento del territorio ha indicato che nel caso delle concessioni, come è stato il caso per la gestione della discarica di Quartino (Comune di Gambarogno), sono stati applicati criteri di esclusione analoghi a quelli previsti dalla legge sulle commesse pubbliche. Le attività private di gestione dei rifiuti – ad esempio le discariche e le imprese di smaltimento⁸ – non vengono invece messe in appalto da parte del Cantone, ma semplicemente autorizzate. I criteri da rispettare per ottenere l'autorizzazione d'esercizio, dettati dall'OPSR rispettivamente dall'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) del 22 giugno 2005, sono ritenuti sufficienti per garantire una gestione rispettosa dell'ambiente. Ad esempio segnala l'obbligo di disporre di adeguate garanzie bancarie a favore dello Stato per intervenire in caso di gravi inadempienze o di fallimento. Il Dipartimento del territorio non ritiene quindi che l'adozione dei criteri di esclusione previsti dalla legge sulle commesse pubbliche possano portare dei benefici significativi a livello di protezione dell'ambiente rispetto alla situazione attuale.

Regolamento d'applicazione dell'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti

Il Consiglio di Stato dovrà procedere all'adozione di un nuovo regolamento di applicazione all'ordinanza sulla prevenzione e smaltimento dei rifiuti (OPSR) del 4 dicembre 2015, in sostituzione del regolamento di applicazione della vecchia ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR) del 17 maggio 2005. In quest'ambito, oltre a eventualmente precisare le prescrizioni per i detentori di impianti di rifiuti, il Consiglio di Stato potrà valutare l'opportunità di introdurre un'autorizzazione d'esercizio anche per impianti di compostaggio e di fermentazione di rifiuti biogeni.

Valutazione della Commissione

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio ritiene che i criteri d'esclusione per l'autorizzazione di gestione di discariche per materiali inerti e di depositi di scarti vegetali siano già ben definiti e specificati nell'OPSR.

La Commissione non ritiene necessario riprendere nel nuovo regolamento – un regolamento essenzialmente tecnico – i criteri d'esclusione legati agli appalti pubblici indicati nella mozione presentata da Pelin Kandemir Bordoli. Nell'ambito della messa pubblico concorso sussistono già leggi e normative vigenti che permettono di escludere candidature non idonee o concorrenti che abbiano avuto o hanno in corso procedure penali, in particolare appunto la legge sulle commesse pubbliche e il regolamento di applicazione. In ogni caso, si dovrà evitare che detentori di impianti che in passato hanno causati grossi problemi di gestione, come è stato il caso per un paio di grosse discariche, possano continuare a operare come prima.

Nell'ambito dell'elaborazione del nuovo regolamento d'applicazione dell'ordinanza sulla prevenzione e smaltimento dei rifiuti, la Commissione speciale per la pianificazione del territorio invita il Consiglio di Stato a prestare particolare attenzione alle prescrizioni generali per l'esercizio di impianti per rifiuti (art. 27 OPSR) e alle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di realizzazione (art. 39 OPSR) e dell'autorizzazione d'esercizio (art. 40

⁸ Sono considerate imprese di smaltimento le imprese che prendono in consegna i rifiuti ai fini dello smaltimento nonché i posti di raccolta gestiti dai Cantoni o dai Comuni, o, su loro incarico, da privati. Non sono considerate imprese di smaltimento le imprese che si limitano a trasportare rifiuti per conto di terzi (art. 3 cpv. 2 OTRif).

OPSR). L'autorità cantonale che rilascia l'autorizzazione di realizzazione rispettivamente l'autorizzazione d'esercizio per una discarica deve poter controllare che i detentori di impianti per rifiuti adempiano gli obblighi verso le istituzioni sociali, paghino le imposte e riversino le imposte alla fonte, rispettino le disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie di arti e mestieri (dove non esistono, fanno stato i contratti nazionali mantello). Inoltre i detentori di impianti per rifiuti non devono essere oggetto di procedure di concordato o di fallimento e in passato non deve essere stata revocata l'autorizzazione di gestione di una discarica.

In pratica, se un promotore dispone di una discarica in ordine dal punto di vista delle pianificazione dell'utilizzazione (piano regolatore comunale o piano d'utilizzazione cantonale) non ha il diritto di ottenere automaticamente l'autorizzazione di realizzazione e l'autorizzazione d'esercizio, ma – se non rispetta i criteri – deve fare capo a ditte specializzate. Inoltre, l'ordinanza sulla prevenzione e smaltimento dei rifiuti indica che l'autorità cantonale limita la durata dell'autorizzazione d'esercizio a cinque anni al massimo (art. 40 cpv. 2 OPSR).

Richiamando il fatto che il Gran Consiglio ha approvato la nuova legge sulle commesse pubbliche nella tarda primavera del 2017, la Commissione speciale per la pianificazione del territorio si permette in questa sede invitare il Consiglio di Stato ad un sollecito licenziamento del relativo regolamento d'applicazione.

10.3 Mozione sullo stoccaggio e smaltimento di croste d'asfalto

La mozione del 19 febbraio 2018 chiede che sia l'ente appaltante ad assumersi l'onere di individuare il luogo di stoccaggio e di smaltimento di croste d'asfalto, di promuovere il riutilizzo di croste d'asfalto in progetti appaltati dal Cantone e da altri importanti committenti pubblici, di tenere in considerazione l'ubicazione del cantiere al momento della scelta del luogo di smaltimento e di pianificare nuove ubicazioni per lo stoccaggio e lo smaltimento di croste e fresato d'asfalto.

Situazione del settore

I mozionanti evidenziano e segnalano le preoccupazioni che attanagliano le imprese del settore. Preoccupazioni dovute alla persistente criticità nella gestione dei rifiuti edili minerali, sia per quanto concerne le possibilità di riciclaggio del materiale che per la carenza di depositi per la messa in dimora del materiale non riutilizzabile. Le difficoltà ed i ritardi in ambito di pianificazione – di competenza cantonale – in buona parte dovuti alla diffusa opposizione da parte della popolazione, hanno portato all'attuale carenza di soluzioni che a breve saranno totalmente esaurite.

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio conviene che urgono dei provvedimenti che permettano da un lato di ritrovare la necessaria normalità e dall'altro di recuperare il ritardo nella pianificazione, senza i quali difficilmente si intravvedono concrete prospettive di miglioramemento. Le scelte progettuali riguardanti le scelte dei materiali e con esse le opportunità di impiego di materiale riciclato dipendono essenzialmente dai committenti. Difficilmente si possono influenzare le imprese assuntrici dei lavori, che sono chiamate a mettere in opera quanto prescritto in appalto. È indubbio che la situazione attuale con insufficenti depositi autorizzati che di fatto favorisce il proliferare di depositi intermedi non autorizzati, impone una migliore e rigorosa gestione dello smaltimento del fresato e delle croste d'asfalto con importante volume da riciclare e reimpiegare.

Appalti pubblici

Per contro, è indispensabile che nell'ambito degli appalti pubblici sia il committente a prevederne la destinazione assumendosene conseguentemente i costi. La Commissione si congratula con il Dipartimento del territorio che di fatti si è già mosso in questa direzione promovendo maggiori possibilità di riutilizzo, agevolando gli accordi internazionali per l'esportazione ed assumendosi i costi di smaltimento per i cantieri di sua competenza, introducendo delle apposite posizioni nei propri capitolati d'appalto. È per contro necessario che anche gli altri pubblici proprietari di strade, come USTRA e i Comuni, agiscano con altrettanta responsabilità e sensibilità. Invitiamo pertanto il Dipartimento del territorio a farsi promotore verso questi enti per una maggior sensibilizzazione verso l'uso di materiale riciclato nella realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche oltre che per l'assunzione diretta dei costi per evitare dinamiche speculative che possano essere alla base di soluzioni improvvisate nello smaltimento.

Oltre alla definizione della sede della discarica in sede di appalto da parte del committente, la Commissione si permette di suggerire al Consiglio di Stato di valutare l'introduzione di un tariffario sulle tasse di deposito universale in tutte le centrali di deposito cantonali, con una forchetta tariffale a geometria variabile in funzione dalla distanza del luogo di provenienza del materiale inerte.

Valutazione della Commissione

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio condivide gli intenti e le proposte della mozione presentata da Marcello Censi e Paolo Pagnamenta e riconosce al Dipartimento del territorio l'impegno nel promuovere negli appalti pubblici l'impiego di materiale riciclato. Si rilevano tuttavia al momento delle carenze a livello pianificatorio per evidenziare in tempi celeri nuove ubicazioni per lo stoccaggio e lo smaltimento di croste e fresato di asfalto.

In considerazione del fatto che alcune ditte private si sono fatte parte attiva e stanno promuovendo uno studio di fattibilità per l'utilizzazione del centro logistico d'importanza cantonale di Sigirino, che il Cantone a fronte delle numerose opposizioni popolari ha deciso di abbandonare, la Commissione invita il Dipartimento del territorio a rivalutare questa interessante opportunità dopo la presentazione dello studio, che permetterà di approfondire ulteriormente gli aspetti d'impatto territoriale e ambientale, oltre che rivalutarne l'accettazione popolare e delle amministrazioni locali.

11. CONCLUSIONI

La Commissione speciale della pianificazione del territorio invita il Consiglio di Stato a perseverare con la politica di riqualifica ambientale e territoriale con l'impiego di materiale inerte come previsto per il progetto d'interramento dell'autostrada A2 ad Airolo, per le colline foniche previste nel Masterplan di Bellinzona nell'ambito del progetto di rinaturazione fluviale, per i Progetto Alto Vedeggio (PAV) che intende interrare alcune tratte dell'autostrada A2 tra Rivera e Sigirino o altri progetti analoghi ed invia il Gran Consiglio a ritenere evase ai sensi dei considerandi le tre mozioni in oggetto. Omar Terraneo, relatore

Per la Commissione speciale pianificazione del territorio:

Omar Terraneo, relatore Battaglioni - Buzzini - Canepa - Durisch (con riserva) - Gaffuri -Maggi - Pamini - Pugno Ghirlanda (con riserva) - Seitz - Zanini

MOZIONE

Stoccaggio e smaltimento di croste d'asfalto: un problema divenuto ormai insostenibile

del 19 febbraio 2018

Il problema legato alla penuria di spazi e alla gestione dei rifiuti edili nel Cantone Ticino è divenuto un fenomeno con cui Confederazione, Cantone e aziende private operanti nel settore edile convivono da decenni.

A questo annoso problema negli ultimi anni, a seguito anche di importanti cantieri stradali, si è aggiunto anche lo stoccaggio e lo smaltimento di croste e fresato d'asfalto.

L'impiego del materiale rimosso per la produzione di nuova miscela bituminosa non permette un riutilizzo completo, per cui si ha sempre del materiale rimosso in esubero rispetto al quantitativo che si va a rimettere in opera. L'imprenditore ha dunque in ogni caso del materiale esuberante da trattare o smaltire.

I centri di raccolta presenti sul territorio che dispongono delle necessarie autorizzazioni cantonali d'esercizio non sono più in grado di rispondere alle esigenze del mercato, e anzi negli ultimi mesi hanno quasi completamente interrotto l'accettazione di questi materiali (a causa dello scarso impiego del materiale rigenerato e mancanza di aree di stoccaggio), creando le premesse per il sorgere di depositi abusivi disseminati su tutto il territorio cantonale.

Il problema è ormai fuori controllo e la situazione è divenuta insostenibile.

Questa situazione di stallo non giova al mercato, anzi danneggia le aziende che rispettano le leggi e crea costi rilevanti per gli enti appaltanti.

Negli appalti cantonali e federali (in particolare USTRA e FFS), nell'ambito delle costruzioni la responsabilità di reperire un'area idonea e soprattutto autorizzata dove stoccare e smaltire croste d'asfalto è infatti demandata all'assuntore, una dinamica problematica date le premesse attuali.

Considerando le condizioni quadro del mercato e in particolare le difficoltà con cui il privato è confrontato nel trovare le giuste soluzioni, o semplicemente nel valutare il costo delle posizioni relative allo smaltimento, nell'ambito del materiale citato, la presente mozione chiede al Consiglio di Stato e ai Dipartimenti interessati di:

- 1. impegnarsi affinché sia l'ente appaltante ad assumersi, già in fase di appalto, l'onere di individuare il luogo di stoccaggio e di smaltimento del materiale citato, scorporando quindi la relativa posizione di costo dalle offerte;
- promuovere e facilitare il riutilizzo dei materiali derivanti da scavi e demolizioni in progetti di costruzione e di pavimentazione appaltati dal Cantone e da altri importanti committenti pubblici (compresi USTRA e FFS);
- tenere in debita considerazione l'ubicazione del cantiere al momento della scelta del luogo di stoccaggio e di smaltimento del materiale affinché si possa ridurre l'impatto ambientale derivante dai trasporti del materiale stesso;
- 4. individuare e pianificare in tempi rapidi potenziali nuove ubicazioni a livello cantonale per lo stoccaggio e lo smaltimento di croste e fresato d'asfalto;

Sono solo alcune misure che, ne siamo certi, permetterebbero di creare condizioni quadro favorevoli per le nostre imprese, regole uguali per tutti gli offerenti, in grado di scoraggiare nel contempo quelle soluzioni "fai da te" al limite della legalità, che deturpano il nostro territorio e che creano disparità all'interno del nostro mercato.

Marcello Censi e Paolo Pagnamenta

MOZIONE

Riciclare invece di intasare le discariche. Introduzione di una tassa sugli inerti primari per finanziare il riciclaggio dei rifiuti inerti ed edili

23 settembre 2013

Introduzione

Il Dipartimento del territorio sta pianificando il fabbisogno di discariche per materiali inerti per i prossimi 20 anni (consultazione scheda V7 discariche). Un analogo esercizio era già stato fatto nel 2003, ma le discariche pianificate per venti anni sono già prossime all'esaurimento. In dieci anni i quantitativi depositati nelle discariche sono esplosi, mentre per aumentare il riciclaggio è stato fatto poco o nulla.

Lo studio di Planidea, incaricata di pianificare le nuove discariche, menziona il tema del riciclaggio, che in futuro verrà potenziato tramite la costruzione di appositi centri regionali e una serie di misure aggiuntive, in parte citate dallo stesso studio (misure contemplate nelle schede V6 e V7).

Lo studio però, nel calcolo del fabbisogno di nuove discariche, dice chiaramente di considerare il "worse case" (lo scenario peggiore), cioè di non tenere conto di una riduzione futura dei quantitativi depositati in discarica in seguito all'incremento del riciclaggio. Questo modo di procedere è inaccettabile, oltre che non coerente con la legislazione in materia, che chiede di pianificare il fabbisogno per 20 anni, ma tenendo conto dell'obbligo di riciclare nella misura massima possibile. Oppure indica chiaramente che lo stesso Dipartimento non crede nell'efficacia delle misure contemplate nelle schede V6 e V7 per incrementare il riciclaggio e l'esportazione nelle cave della Lombardia.

In effetti, rispetto alle proposte avanzate nel gruppo di lavoro cantonale 'inerti', le schede V6 e V7 non contemplano la principale misura, per efficacia, prevista dal gruppo di lavoro per incrementare il riciclaggio, quella di introdurre una tassa sul prelievo e sull'importazione di inerti primari. L'attuale disponibilità di quantitativi praticamente illimitati e a basso costo provenienti dalla Lombardia è tra le cause principali della non economicità del riciclaggio. In Ticino quindi vi è scarsa propensione all'uso oculato del beton e al suo riciclaggio, elementi alla base per esempio del label Minergie-Eco. Lo stesso label è costretto a fare un'eccezione per il Ticino in quanto il beton riciclato non è disponibile. Sul tema Beton riciclato alleghiamo un interessante articolo apparso sulla rivista della Banca WIR di settembre 2013. Produrre beton riciclato a prezzi concorrenziali, addirittura inferiori al beton tradizionale, è possibile ma l'ente pubblico gioca un ruolo importante. La decisione del Canton Vaud di ricorrere al beton riciclato per tutti i suoi edifici ha avuto un impatto decisivo sulla domanda.

La riscossione di una tassa sugli inerti primari permetterebbe al Cantone di finanziare i centri regionali per lo stoccaggio e riciclaggio degli inerti e le misure previste nelle schede V6 e V7, compresa l'esportazione in Italia degli inerti puliti provenienti da scavi. La tassa renderebbe inoltre meno interessante l'uso di inerti primari rispetto agli inerti secondari provenienti dal riutilizzo o riciclaggio.

La politica del riciclaggio permetterebbe soprattutto di ridurre la velocità di esaurimento delle discariche e quindi un utilizzo più sostenibile del nostro territorio.

Le richieste

I deputati sottoscriventi chiedono pertanto al Consiglio di Stato:

- 1. di introdurre una tassa sull'uso degli inerti primari;
- 2. di utilizzare i proventi della tassa per promuovere il riciclaggio e l'esportazione degli scarti edili e dei rifiuti inerti;

3. di ricorre a beton riciclato per l'insieme dei propri edifici (analogamente al Canton Vaud).

Francesco Maggi (Per il gruppo dei Verdi) Bacchetta - Beretta-Piccoli F. - Celio -Crivelli Barella - Delcò Petralli - Gysin -Kandemir Bordoli - Lepori - Savoia - Storni

MOZIONE

Autorizzazioni per la gestione di discariche di inerti o di scarti vegetali

del 14 ottobre 2013

La Legge sugli appalti pubblici prevede nel suo art. 38 criteri che esplicitano quali sono le ragioni che possono portare ad escludere dall'aggiudicazione di un appalto.

Art. 38 - Esclusione

¹Vengono escluse dall'aggiudicazione in particolare:

- a) le offerte provenienti da offerenti contro i quali siano state pronunciate sentenze giudiziarie per la condotta dei lavori o per infrazioni alle disposizioni legislative sul lavoro o sui contratti collettivi di lavoro nei cinque anni precedenti l'avviso di gara;
- b) le offerte provenienti da offerenti per cui sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato, secondo la legislazione Svizzera.
- c) le offerte provenienti da offerenti che al momento dell'inoltro dell'offerta non hanno assolto gli obblighi di pagamento dei contributi AVS/AI/IPG e alle istituzioni professionali e sociali previste dai contratti collettivi di lavoro;
- d) le offerte provenienti da offerenti che al momento dell'inoltro dell'offerta non hanno assolto gli obblighi di pagamento dei contributi SUVA o istituti analoghi, delle trattenute di imposta alla fonte e delle imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato.
- e) l'offerente che non soddisfa o non soddisfa più i criteri d'idoneità richiesti;
- f) l'offerente che ha fornito al committente false indicazioni;
- g) l'offerente che non soddisfa i principi fissati negli articoli 5 della LCPubb e 11 lettere e, f e g del CIAP.

L'autorizzazione a gestire una discarica di inerti o di scarti vegetali sottostà all'Odinanza tecnica sui rifiuti (ordinanza federale), art. 27.

http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19900325/index.html

Il regolamento cantonale, ROTR, ne regola l'applicazione in Ticino. http://www3.ti.ch/CAN/rl/program/default.htm?09_23.htm

Nell'ambito delle autorizzazioni a gestire una discarica d'inerti o di scarti vegetali non sono specificati i criteri che possono portare all'esclusione di una ditta/gestore dall'autorizzazione, così come previsto dalla legge sugli appalti pubblici per l'assegnazione di un appalto.

Coscienti che l'elaborazione e l'applicazione del regolamento sono di competenza del Consiglio di Stato, ma onde evitare situazioni a rischio che possono portare a concedere autorizzazioni anche a gestori non in regola o con pendenze penali aperte, ci permettiamo con la presente mozione di invitare il Consiglio di Stato, per analogia con la legge sugli appalti, a inserire dei criteri di esclusione nel regolamento di applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR).

Pelin Kandemir Bordoli Garobbio - Lepori - Maggi - Stojanovic

² Il concorrente deve provare, su richiesta del committente, di non trovarsi in una delle condizioni previste dalla lettera b) presentando un certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti in cui ha sede la ditta.